

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

14^a COMMISSIONE PERMANENTE


(Politiche dell'Unione europea)

Ufficio di Segreteria

Audizione informale di ***“Alleanza contro la povertà in Italia”***

21 maggio 2015

DOCUMENTAZIONE	PAG.
Comunicazione della Commissione europea, del 2 marzo 2015 - “Risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2015) 100)	1
Comunicazione della Commissione europea, del 2 giugno 2014 - Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva (COM(2014) 335)	10
Regolamento (CE), n. 223/2014, del 11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti	27
Comunicazione della Commissione europea, del 16 dicembre 2010 - La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale (COM(2010) 758)	81



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2015
COM(2015) 100 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ufficio di Segreteria

Audizione informale di ***“Alleanza contro la povertà in Italia”***

21 maggio 2015

DOCUMENTAZIONE	PAG.
Comunicazione della Commissione europea, del 2 marzo 2015 - “Risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2015) 100)	1
Comunicazione della Commissione europea, del 2 giugno 2014 - Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva (COM(2014) 335)	10
Regolamento (CE), n. 223/2014, del 11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti	27
Comunicazione della Commissione europea, del 16 dicembre 2010 - La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale (COM(2010) 758)	81

Introduzione

La strategia Europa 2020 è stata varata nel marzo del 2010 come strategia integrata a lungo termine dell'UE per l'occupazione e la crescita. Mirata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, la strategia è imperniata su cinque obiettivi principali in termini di occupazione, ricerca e sviluppo, clima e energia, istruzione e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che ciascuno Stato membro traduce in obiettivi nazionali. La strategia, che viene attuata e monitorata nell'ambito del semestre europeo, ha costituito un quadro generale per diverse politiche dell'Unione e degli Stati membri. Su di essa ci si è basati, in particolare, per ideare e programmare i fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014–2020.

Dopo i primi anni di attuazione della strategia, a metà strada verso l'orizzonte 2020, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica per valutare in che misura siano stati realizzati finora i suoi obiettivi. Il fatto che gli anni immediatamente successivi al varo della strategia Europa 2020 siano coincisi con una grave crisi finanziaria ed economica ha avuto una notevole incidenza sui progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. In molti casi, inoltre, questo ha fatto sì che le considerazioni politiche a breve termine prevalsero sulle strategie a lungo termine. I risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro sulla strategia Europa 2020¹ indicano che i cittadini dell'UE approvano l'impostazione generale seguita dall'UE per far fronte alla crisi (le risposte secondo le quali l'UE sta procedendo nella giusta direzione per uscire dalla crisi sono quasi il doppio di quelle che affermano il contrario).

La comunicazione, che espone le principali conclusioni della consultazione pubblica sulla struttura e sui risultati della strategia Europa 2020 organizzata tra maggio e ottobre 2014, è accompagnata da una relazione aggiornata sul grado di realizzazione degli obiettivi della strategia².

Sintesi

Scopo della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 svoltasi tra il 5 maggio e il 31 ottobre 2014 era raccogliere le esperienze delle parti interessate per trarre insegnamenti dai primi anni di attuazione della strategia e ottenere elementi utili per la sua revisione.

Sono pervenuti complessivamente 755 contributi da 29 paesi. La categoria più rappresentata è costituita dalle parti sociali, dai gruppi d'interesse e dalle organizzazioni non governative, seguiti dai singoli cittadini e dai governi/autorità pubbliche degli Stati membri, nonché da singoli cittadini, think tank, università, fondazioni e imprese.

Dalla consultazione sono emersi i seguenti elementi principali:

- Europa 2020 è considerata un quadro generale pertinente per promuovere l'occupazione e la crescita a livello dell'UE e degli Stati membri. I suoi obiettivi e le sue priorità sono validi in considerazione delle sfide attuali e future.
- I cinque obiettivi principali sono catalizzatori fondamentali per l'occupazione e la crescita e contribuiscono a preservare il carattere mirato della strategia.
- La maggior parte delle iniziative fatte si è dimostrata efficace, ma la loro visibilità è rimasta scarsa.

¹ Eurobarometro standard 81 della primavera 2014 – Relazione su Europa 2020

² "Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy", edizione 2015, Eurostat.

- È possibile e necessario migliorare l'attuazione della strategia rafforzando la titolarità e il coinvolgimento sul campo.

1. Contesto della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020

Nel marzo 2014 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "**Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**"³, il cui scopo era valutare i progressi compiuti in quattro anni dall'UE e dagli Stati membri nell'attuazione della strategia e prepararne la revisione.

A metà strada verso la scadenza del 2020, il grado di realizzazione degli obiettivi di occupazione e crescita è disomogeneo, soprattutto per effetto della crisi. Le conseguenze della crisi sono ancora molto pesanti, specie per quanto riguarda i mercati occupazionali, con tassi di disoccupazione che rimangono molto elevati a livello di UE e notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro. Destano particolare preoccupazione la persistenza, in molti Stati membri, di alti tassi di disoccupazione giovanile e l'aumento della disoccupazione di lunga durata. Sul piano sociale, la crisi ha aumentato il rischio di povertà e di esclusione sociale e accentuato le disuguaglianze. La situazione è particolarmente critica in alcuni Stati membri, dove le privazioni materiali gravi si sono accentuate e il numero di famiglie senza lavoro è aumentato. Nel periodo culminante della crisi, l'esigenza di contenere la spesa pubblica ha limitato la spesa per la ricerca e lo sviluppo in determinati Stati membri. Ora che l'attenzione si sta spostando dall'emergenza provocata dalla crisi alla costruzione di solide basi per l'occupazione e la crescita, è importante che gli Stati membri diano priorità alla spesa atta a sostenere la crescita, come gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. La crescita è tuttora influenzata anche da tendenze a lungo termine come gli sviluppi demografici, la mondializzazione e la concorrenza dei partner internazionali, le sfide in termini di produttività e digitalizzazione, la pressione sulle risorse e le considerazioni ambientali.

La crisi ha inoltre rallentato i progressi verso la realizzazione degli obiettivi principali di Europa 2020. La crisi ha avuto ripercussioni negative innegabili in termini di disoccupazione e povertà e ha ostacolato i progressi verso la realizzazione di altri obiettivi, ma è riuscita anche a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Nonostante la crisi, si osservano tendenze strutturali più positive, per esempio nei livelli di istruzione, nella costruzione di un mix energetico più sostenibile e nella riduzione dell'intensità di carbonio dell'economia. Nel complesso, quindi, l'UE è avviata a realizzare, integralmente o in buona parte, i suoi obiettivi riguardanti l'istruzione, il clima e l'energia. Questo non si applica invece all'occupazione, alla ricerca e sviluppo e alla riduzione della povertà, cioè i settori in cui gli effetti della crisi si sono fatti maggiormente sentire. Occorre un impegno costante in tutti i settori per consolidare i risultati ottenuti e compiere ulteriori progressi.

Gli obiettivi di Europa 2020 sono impegni politici⁴. La natura politica di questi obiettivi, insita nella strategia, riflette il ruolo centrale che i governi nazionali dovrebbero svolgere nel suo ambito, secondo il principio di sussidiarietà. Nella maggior parte dei settori, tuttavia, gli obiettivi nazionali non sono sufficientemente ambiziosi da permettere di realizzare complessivamente l'ambizione a livello dell'UE. A titolo di esempio, se tutti gli Stati membri raggiungessero i loro obiettivi nazionali, l'investimento complessivo per la ricerca e lo sviluppo a livello di UE arriverebbe al 2,6% del PIL entro il 2020, rimanendo al di sotto dell'obiettivo del 3% fissato dall'UE. Questi diversi livelli di impegno si riflettono anche nel grado variabile di risposta e ambizione politica all'interno dell'Unione.

³ COM(2014) 130 final.

⁴ Con la significativa eccezione degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sull'uso delle fonti di energia rinnovabili, che rientrano in un quadro giuridicamente vincolante in ambito UE e per i quali sono stabiliti i valori da raggiungere a livello nazionale.

Il carattere disomogeneo dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 è inoltre parzialmente attribuibile al tempo necessario affinché le riforme strutturali producano pienamente i loro effetti sulle economie. Sebbene il ritmo e la qualità delle riforme strutturali differiscano a seconda degli Stati membri, la maggior parte di essi ha varato importanti riforme strutturali volte ad aumentare in futuro la resilienza del mercato del lavoro, a migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi, a favorire un'allocazione ottimale delle risorse e a rafforzare l'efficienza della pubblica amministrazione. Ci vuole tempo, tuttavia, prima che queste riforme diano risultati visibili, per cui è di fondamentale importanza attuarle rapidamente e integralmente.

Le disparità sempre più forti tra gli Stati membri, e spesso al loro interno, hanno frenato i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020. La crisi ha accentuato il divario tra gli Stati membri più efficienti e quelli meno efficienti, quando invece l'obiettivo era la convergenza delle economie dell'UE. Sono aumentate anche le differenze tra le regioni di uno stesso Stato membro e dei vari Stati membri. Nel 2013, ad esempio, il divario tra il miglior e il peggior risultato per quanto riguarda il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni era di 26,9 punti percentuali e i tassi di occupazione variavano dal 52,9% della Grecia al 79,8% della Svezia. Nel 2000 la differenza tra il miglior e il peggior risultato era di 22,7 punti percentuali e i tassi di occupazione variavano dal 55,3% della Bulgaria al 78,0% della Danimarca.

OBIETTIVI DI EUROPA 2020 A LIVELLO DI UE	DATI PIÙ RECENTI
Aumentare di almeno il 75% il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni	68,4% (2013)
Portare gli investimenti in R&S al 3% del PIL	2,02% (2013)
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990	riduzione del 17,9% (2012)
Aumentare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia	14,1% (2012)
Migliorare del 20% l'efficienza energetica (misurata in termini di consumo di energia primaria e di consumo finale di energia)	Consumo di energia primaria: aumentare dell'11,9% l'efficienza energetica (2013) Consumo finale di energia: aumentare del 12,8% l'efficienza energetica (2013)
Ridurre il tasso di coloro che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione a meno del 10%	12,0% (2013)
Portare almeno al 40% la quota della popolazione tra i 30 e i 34 anni che ha completato un ciclo di istruzione superiore	36,9% (2013)

Eliminare il rischio di povertà e di esclusione sociale per almeno 20 milioni di persone (equivalenti a un obiettivo di 96,6 milioni)	121,6 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (2013) ⁵
---	---

Fonte: Commissione europea

In questo contesto, uno degli obiettivi della consultazione pubblica su Europa 2020 era avere un quadro più preciso dell'attuazione concreta della strategia. Trattandosi di un partenariato tra l'UE e gli Stati membri, il successo della strategia dipende in larga misura dall'impegno e dal coinvolgimento dei governi nazionali, dei parlamenti, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle altre parti interessate e della società civile. Per questo era importante consultare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della strategia e trarre insegnamenti dalle loro esperienze e migliori pratiche.

2. Principali dati relativi alla consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020

La consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 si è tenuta tra il 5 maggio e il 31 ottobre 2014. Sono stati utilizzati diversi strumenti per ottimizzarne la visibilità e favorire la partecipazione. In aggiunta alla segnalazione della consultazione pubblica sul sito *La vostra voce in Europa*, un sito internet dedicato⁶ offriva la possibilità di compilare un questionario o di inviare un documento per illustrare la propria posizione e conteneva link ai principali documenti inerenti alla strategia Europa 2020. La Commissione ha elaborato tale questionario per raccogliere pareri sui primi anni di attuazione della strategia e suggerimenti per una sua ulteriore evoluzione. Questo sito comprende anche una sezione specifica in cui vengono pubblicati i contributi ricevuti⁷.


Nell'ambito della consultazione pubblica sono pervenute 755 risposte. La ripartizione per paese indica che gran parte delle risposte proviene dal Belgio, dove hanno sede i gruppi d'interesse di livello europeo. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale il tasso di partecipazione è stato molto basso. Per quanto riguarda i paesi terzi, i partecipanti provenivano dalla Norvegia, dalla Svizzera, dal Canada e dagli Stati Uniti. I partecipanti rispecchiano l'ampia gamma di parti interessate alla strategia Europa 2020. La categoria più rappresentata è costituita dalle parti sociali, dai gruppi d'interesse e dalle organizzazioni non governative (41%), seguiti dai governi e dalle autorità pubbliche degli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali (20%), dai singoli cittadini (19%), nonché da think tank, università e fondazioni (14%). Le imprese rappresentano il 6% delle risposte, una percentuale piuttosto bassa che è tuttavia compensata dalla maggior partecipazione dei gruppi d'interesse che le rappresentano.

⁵ L'obiettivo è misurato per l'UE27 in quanto non si dispone di dati relativi alla Croazia per il 2008, cioè l'anno di riferimento per il calcolo dell'obiettivo.

⁶ http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm, nel sito generale della strategia Europa 2020.

⁷ http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/contributions/index_it.htm.

Ripartizione delle risposte tra le diverse categorie di parti interessate



Fonte: Commissione europea

La ripartizione tra i settori contemplati rispecchia il carattere inclusivo della strategia Europa 2020. La maggior parte delle risposte riguardava tutti gli ambiti della strategia (affari economici e finanziari, competitività, industria, mercato unico, occupazione, ricerca, sviluppo e innovazione, economia digitale, clima, energia e uso efficiente delle risorse, istruzione e formazione, povertà ed esclusione sociale). La ripartizione tra i contributi incentrati su un settore specifico è sostanzialmente equilibrata.

Oltre a tener conto delle risposte ufficiali alla consultazione pubblica, il dibattito sulla revisione della strategia ha coinvolto anche le istituzioni dell'UE e degli Stati membri. Su iniziativa della presidenza italiana del Consiglio, la revisione è stata discussa anche nella maggior parte delle formazioni settoriali del Consiglio. A dicembre 2014 la presidenza ha presentato al Consiglio Affari generali una sintesi dei risultati delle discussioni⁸. Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante sin dal varo della strategia, esortando anche i parlamenti nazionali a dare il loro contributo. Negli ultimi mesi si sono svolti diversi scambi di vedute con i parlamenti nazionali sulla strategia Europa 2020 e sui suoi futuri sviluppi.

La riflessione sulla revisione della strategia Europa 2020 ha destato notevole interesse e mobilitato le parti interessate coinvolte nell'attuazione della strategia. Il Comitato delle regioni, attraverso la sua piattaforma di monitoraggio, e il Comitato economico e sociale europeo hanno avuto un ruolo particolarmente attivo, organizzando scambi di opinioni e discussioni sui temi della strategia Europa 2020. Con il supporto dei funzionari della Commissione europea specializzati nel semestre europeo sono inoltre stati organizzati eventi analoghi negli Stati membri, che riguardavano l'intera strategia o alcuni suoi aspetti. Questi eventi hanno arricchito il dialogo con tutti i soggetti interessati, creato contatti tra le diverse reti di parti interessate e raccolto testimonianze concrete di esperienze e migliori pratiche che alimenteranno la revisione della strategia.

⁸ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16559-2014-INIT/en/pdf>.

3. Principali risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020

3.1 Il campo di applicazione e gli obiettivi della strategia Europa 2020 sono ancora pertinenti

Vi è un massiccio sostegno per una strategia dell'UE a favore dell'occupazione e della crescita. Secondo la stragrande maggioranza delle risposte (86%), nei prossimi anni l'Europa avrà bisogno di una strategia globale a medio termine per l'occupazione e la crescita, mentre un numero limitato (14%) di partecipanti esprime una posizione ambivalente o negativa. Le risposte negative, che provengono prevalentemente da singoli cittadini, indicano che l'UE dovrebbe concentrarsi sull'applicazione degli strumenti esistenti, che lo sviluppo sociale, economico e ambientale è più importante della crescita in quanto tale o che i decisori dovrebbero abbandonare l'idea di una crescita illimitata. La stragrande maggioranza dei partecipanti associa la strategia alla propria sfera d'azione e ne apprezza la capacità generale. Il giudizio è positivo anche per quanto riguarda la pertinenza dei tre aggettivi "intelligente, sostenibile e inclusiva" riferiti alla crescita.

La strategia Europa 2020 affronta le sfide attuali e future. I contributi alla consultazione pubblica evidenziano una stretta correlazione fra gli ambiti giudicati prioritari dai partecipanti e quelli contemplati dalla strategia Europa 2020.

3.2 I cinque obiettivi principali attuali sono pertinenti e complementari

Nel complesso le risposte considerano gli obiettivi un utile strumento per l'attuazione della strategia. Secondo la maggior parte delle risposte (87%), gli obiettivi sono un utile strumento per l'attuazione e il monitoraggio della strategia Europa 2020 in quanto parametri di riferimento atti a richiamare l'attenzione su un certo numero di ambiti fondamentali. Pur riconoscendo la validità degli obiettivi, alcuni contributi (10%) formulano suggerimenti su come migliorarli. Diverse risposte insistono sull'importanza di evitare una moltiplicazione di obiettivi per mantenere un approccio mirato. Solo una percentuale minima (3%) delle risposte giudica gli obiettivi inutili. Alcune risposte insistono inoltre sulla necessità di integrare qualsiasi valutazione quantitativa dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi con un'analisi qualitativa. La Commissione concorda sull'importanza di un'analisi e di una valutazione qualitativa, che sono svolte, in particolare, nell'ambito del semestre europeo.

Vi è un ampio sostegno a favore del mantenimento dei cinque obiettivi principali attuali. Gran parte delle risposte (78%) giudica sufficienti gli obiettivi attuali. Alcune risposte propongono di aggiungere nuovi obiettivi, mentre altre mettono in discussione la pertinenza dell'obiettivo inerente all'istruzione superiore e sottolineano l'importanza di adeguare le competenze per conciliare l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro. Va ricordato che gli obiettivi non sono stati pensati per riflettere integralmente le politiche o le ambizioni dell'UE, ma costituiscono misurazioni rappresentative del tipo di cambiamenti promossi dalla strategia Europa 2020. Alcuni degli obiettivi suggeriti, come la fissazione di traguardi indicativi relativi all'uso efficiente delle risorse e alla quota dell'industria nel PIL, rientrano già in altre politiche dell'UE. Dalla consultazione pubblica, infine, non emerge una chiara classificazione degli obiettivi per ordine di priorità. Circa metà degli intervistati ritiene che gli obiettivi siano ugualmente importanti e interdipendenti, che si rafforzino reciprocamente e che contribuiscano collettivamente all'occupazione e alla crescita.

3.3 Le iniziative faro si sono dimostrate efficaci

Nel complesso le iniziative faro hanno dato i risultati auspicati e gli interventi nei settori corrispondenti devono proseguire sotto altre forme. Nel complesso i partecipanti ritengono che le iniziative faro contribuiscano a migliorare l'efficacia degli interventi intrapresi a livello di UE per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. Un numero considerevole (32%) di partecipanti, tra cui governi e organizzazioni rappresentative, adotta tuttavia una posizione

contrastante, ritenendo che le iniziative faro abbiano effettivamente dato slancio a una serie di azioni prioritarie, ma che il loro valore aggiunto sia stato eclissato dalla scarsa sensibilizzazione e dalle sovrapposizioni fra i vari interventi, il che le ha rese superflue. Alcune risposte evidenziano una mancanza di collegamento tra le iniziative faro e i rispettivi ambiti strategici, mentre altre ravvisano una confusione dovuta a sovrapposizioni e a una mancata definizione delle priorità. Secondo gli intervistati, quindi, è il momento di sostituire le iniziative faro con programmi strategici globali strutturati in modo più coerente.

3.4 Sarebbe importante e auspicabile migliorare l'attuazione della strategia

L'attuazione della strategia Europa 2020 può essere migliorata. Alla domanda se Europa 2020 abbia cambiato realmente le cose, la maggior parte (60%) degli intervistati risponde affermativamente, ma molti di essi (40%) rispondono negativamente evidenziando diverse lacune in termini di attuazione e vari modi per porvi rimedio.

L'attuazione della strategia ha risentito di carenze in termini di sensibilizzazione, partecipazione ed esecuzione. In primo luogo, i contributi alla consultazione pubblica evidenziano una scarsa conoscenza della strategia, che si manifesta esplicitamente (quando gli intervistati non sono in grado di rispondere a determinate domande) o implicitamente (quando le risposte danno un'interpretazione errata del contenuto o della finalità della strategia). In secondo luogo, meno della metà degli intervistati (46%) si considerano coinvolti nella strategia e tre quarti (77%) hanno espresso il desiderio di essere maggiormente associati alla sua attuazione. Dai contributi emergono anche alcune migliori pratiche utili, come il comitato delle parti interessate istituito dal governo danese, che riunisce circa 30 organizzazioni (associazioni imprenditoriali, sindacati, comuni, organizzazioni non governative, ecc.). Gli intervistati sono favorevoli a un rafforzamento del quadro di attuazione per garantire l'efficacia della strategia grazie a un giusto livello di ambizione e a strumenti adeguati. Più della metà degli intervistati (58%) giudica importante e opportuno fissare obiettivi nazionali; secondo un terzo di questi (28%), gli obiettivi nazionali dovrebbero essere sufficientemente ambiziosi e l'UE dovrebbe garantire un maggiore impegno da parte degli Stati membri potenziando il suo processo di monitoraggio.

Le risposte indicano vari modi per migliorare l'attuazione della strategia Europa 2020.

Le principali opzioni suggerite dai partecipanti sono: rendere più mirate la comunicazione e l'informazione, intensificare gli scambi di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri, coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli, monitorare con attenzione i progressi e introdurre incentivi per promuovere l'impegno nei confronti degli obiettivi della strategia.

3.5 Principali insegnamenti tratti


Basandosi sui contributi ricevuti, la Commissione individua una serie di punti di forza, punti deboli, opportunità e rischi per la strategia Europa 2020.

<p style="text-align: center;">PUNTI DI FORZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massiccio sostegno a una strategia dell'UE per l'occupazione e la crescita • Corrispondenza fra i settori contemplati da Europa 2020 e le sfide da affrontare • Obiettivi pertinenti e complementari • Alcuni progressi tangibili già compiuti: l'UE è avviata a realizzare, integralmente o in buona parte, gli obiettivi riguardanti l'istruzione, il clima e l'energia 	<p style="text-align: center;">PUNTI DEBOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di visibilità delle iniziative faro • Necessità di migliorare l'attuazione della strategia • Coinvolgimento insufficiente delle parti interessate • Scarsi progressi verso il conseguimento degli obiettivi a livello di occupazione, ricerca e sviluppo e riduzione della povertà
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti disposti a svolgere un ruolo attivo nella strategia • Attento monitoraggio della strategia attraverso il semestre europeo • Allineamento di Europa 2020 con le priorità della Commissione (occupazione, crescita e investimenti) 	<p style="text-align: center;">RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> • La crisi ha accentuato le divergenze fra gli Stati membri e al loro interno • Natura politica degli obiettivi e mancanza di ambizione degli Stati membri

Conclusioni

La Commissione terrà conto dei risultati della consultazione pubblica in occasione della sua futura riflessione sul proseguimento dell'attuazione della strategia Europa 2020. Oltre ai risultati della consultazione, la Commissione terrà conto anche dei contributi ricevuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dai parlamenti nazionali, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni. Sarà inoltre garantita la totale coerenza delle eventuali proposte con il lavoro svolto nell'ambito del processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria.

In linea con il suo programma di lavoro per il 2015, entro la fine dell'anno la Commissione presenterà proposte per la revisione della strategia Europa 2020.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.6.2014
COM(2014) 335 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva

**“UN’ESISTENZA DIGNITOSA PER TUTTI:
DALLA VISIONE ALL’AZIONE COLLETTIVA”**

1. INTRODUZIONE

L’eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile rappresentano sfide mondiali fondamentali che incidono sulla vita delle generazioni presenti e future e sull’avvenire di tutto il pianeta. Tali sfide, universali e interconnesse, richiedono una risposta mondiale. Per affrontarle occorrono un impegno politico forte e azioni risolutive a tutti i livelli che coinvolgano tutte le parti interessate.

Quest’agenda deve essere adatta al nostro mondo globalizzato e interconnesso, in quanto l’assenza di intervento non rappresenta più un’alternativa né in termini di dignità umana, equità, uguaglianza, né in termini di sostenibilità. L’Unione europea e suoi Stati membri hanno ribadito l’impegno a collaborare in maniera inclusiva con tutti i partner e le parti interessate per creare consenso a favore di una nuova agenda post 2015 trasformativa. Per quanto riguarda l’attività in corso del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l’UE ha formulato e continuerà a formulare suggerimenti sulla strada da seguire mediante interventi dell’UE e degli Stati membri che fanno parte del gruppo di lavoro aperto.

La presente comunicazione si basa sull’attuale posizione dell’Unione stabilita nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2013. Essa mira ad approfondire i principi chiave, a stabilire possibili settori prioritari e potenziali traguardi tematici per il quadro post 2015 e a proporre possibili raggruppamenti dei settori prioritari; affronta inoltre la necessità di un nuovo partenariato mondiale. Mantiene al contempo una certa flessibilità per rispondere a sviluppi futuri nelle discussioni internazionali. Va considerata un contributo a un processo volto a perfezionare l’approccio dell’UE e dei suoi paesi membri fino alle fasi conclusive dell’attività del gruppo di lavoro aperto sugli OSS e dell’operato del gruppo di esperti sul finanziamento dello sviluppo sostenibile. Contribuirà inoltre ai dibattiti in seno all’imminente Assemblea generale delle Nazioni Unite che precederà i negoziati in vista del vertice del 2015.

La presente comunicazione si basa sull’esito di pertinenti discussioni internazionali svoltesi di recente sullo sviluppo sostenibile e sull’eliminazione della povertà, ivi compresa la Conferenza di Rio+20, il processo di revisione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), la relazione del gruppo ad alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sull’agenda per lo sviluppo post 2015 e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite “Una vita dignitosa per tutti”. Attinge alle discussioni con gli Stati membri dell’UE. Tiene inoltre conto delle proposte chiave presentate a livello internazionale, tra cui i dibattiti tenutisi finora in seno al gruppo di lavoro aperto sugli OSS e i risultati di varie consultazioni delle parti interessate.

2. VISIONE E PRINCIPI

Al centro della visione dell'UE¹ vi è la constatazione che il mondo dispone della tecnologia e delle risorse per eliminare la povertà estrema nell'arco di una generazione e porre il mondo sulla via della sostenibilità per assicurare un'esistenza dignitosa per tutti entro il 2030. Per realizzare questa visione occorre il quadro giusto, che dovrebbe avere aspirazioni e copertura mondiali ed essere universalmente applicabile a tutti i paesi, pur basandosi sulla titolarità nazionale e tenendo conto dei contesti, delle capacità e dei livelli di sviluppo diversi dei singoli paesi. Dovrebbe essere basato sui diritti e incentrato sulle persone. Dovrebbe riconoscere e affrontare la natura interdependente che lega l'eliminazione della povertà allo sviluppo sostenibile. Dovrebbe integrare in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, ambientale ed economica).

1. Universalità e differenziazione sulla base della situazione nazionale

Le sfide dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile presentano una natura sia *comune*, poiché sono di interesse e rilevanza universale per tutti i paesi e le persone, comprese le generazioni future, sia *mondiale*, in quanto in un mondo interdependente molte sfide richiedono un intervento collettivo e soluzioni mondiali. Occorre mettere a punto un'agenda universale e trasformativa che si ponga obiettivi e traguardi di interesse e rilevanza per tutti i paesi. Tutte le parti interessate dovrebbero inoltre impegnarsi nella sua attuazione.

Il quadro deve rispecchiare le realtà di un mondo in mutazione. Dal momento dell'elaborazione degli OSM le sfide mondiali sono diventate più interconnesse e i paesi si sono evoluti in termini di economia, società e capacità di contribuire all'agenda mondiale. L'UE continuerà a rispettare i principi della dichiarazione di Rio del 1992. Poiché l'ambito di applicazione del principio di responsabilità comuni ma differenziate è limitato al degrado ambientale mondiale, tale concetto non è utile per affrontare le sfide più ampie del quadro post 2015. Al contempo l'UE è pronta a impegnarsi con i propri partner sulle implicazioni pratiche e l'applicazione dell'universalità e della differenziazione per tutti i paesi e per l'intero quadro, tenuto conto dell'importanza di non lasciare indietro i paesi meno sviluppati e altri paesi vulnerabili.

Pertanto, mentre la definizione di obiettivi e traguardi dev'essere comune a tutti, l'attuazione del quadro universale deve tener conto della diversa rilevanza e delle diverse circostanze nazionali e rispettare le politiche e le priorità dei singoli paesi. Tale differenziazione può essere attuata in vari modi, anche mediante approcci diversi al conseguimento degli obiettivi o tramite indicatori differenziati per la valutazione dei progressi compiuti. Al riguardo i traguardi tematici illustrati nella presente comunicazione riflettono il modo in cui universalità e differenziazione potrebbero essere tradotte in pratica per tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Infine, l'attività a livello di traguardi, indicatori compresi, andrebbe inquadrata in modo da stimolare le necessarie trasformazioni in tutti i paesi a diversi livelli di sviluppo per conseguire gli obiettivi universali. Ciò presuppone la presa in considerazione dei diversi punti di partenza e delle diverse capacità dei paesi e della necessità di assicurare conseguibilità, adesione e misurabilità.

¹ Conclusioni del Consiglio "Un'agenda globale post 2015", giugno 2013; comunicazione della Commissione "Un'esistenza dignitosa per tutti", febbraio 2013; comunicazione della Commissione "Oltre il 2015: verso un'impostazione globale e integrata al finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile"; conclusioni del Consiglio del dicembre 2013 "Finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile oltre il 2015".

2. Un'agenda trasformativa che integra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e affronta anche le nuove sfide

Il nuovo quadro universale dev'essere trasformativo se vuole rispondere adeguatamente alle nuove sfide, tra cui questioni di natura mondiale non sufficientemente coperte dagli OSM, quali crescita inclusiva e sostenibile, disuguaglianze, consumo e produzione sostenibili, migrazione e mobilità, lavoro dignitoso, inclusione digitale, salute e protezione sociale, gestione sostenibile delle risorse naturali, cambiamenti climatici, resilienza alle catastrofi e gestione dei rischi, nonché conoscenza e innovazione. Un quadro post 2015 dovrebbe inoltre promuovere un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, dovrebbe occuparsi di giustizia, uguaglianza ed equità, buona *governance*, democrazia e Stato di diritto, e affrontare temi quali le società pacifiche e la libertà dalla violenza. Dato l'effetto amplificatore dei cambiamenti climatici sulle sfide associate sia all'eliminazione della povertà sia allo sviluppo sostenibile, il nuovo quadro dovrebbe rispondere ai cambiamenti climatici in quanto questione trasversale. Il quadro post 2015 dovrebbe prevedere iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e incorporare in tutto l'insieme di obiettivi e traguardi le azioni e gli sforzi necessari integrando gli obiettivi della lotta contro i cambiamenti climatici, e segnatamente l'obiettivo "al di sotto di 2°C" convenuto a livello internazionale. Dovrebbe sostenere e integrare gli attuali negoziati sul clima dell'UNFCCC senza tuttavia interferire con gli stessi.

Obiettivi e traguardi devono includere tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile e le loro interconnessioni in modo bilanciato. Il riconoscimento e la gestione di tali interconnessioni permetteranno di giungere ad un quadro più integrato e meno frammentato. Occorreranno sforzi maggiori per assicurare la coerenza delle politiche a tutti i livelli (nazionale, regionale e globale).

3. Responsabilità

I principi fondamentali del futuro quadro dovrebbero essere responsabilità, trasparenza e valutazione efficace dei progressi compiuti. Il nuovo quadro dovrebbe prevedere azioni volte ad accrescere significativamente la capacità delle persone di partecipare alle scelte politiche che le riguardano direttamente e di chiamare i governi e altri soggetti a rendere conto dei progressi in tal senso. A tale riguardo, sarà cruciale definire norme e istituzioni adeguate. La responsabilità include anche il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale e internazionale in materia di attuazione, in termini sia di politiche solide e di impiego efficace delle risorse finanziarie sia di miglioramento concreto e tangibile della vita delle persone.

Un nuovo quadro offre anche la possibilità di sviluppare un meccanismo mondiale approvato e sostenuto al più alto livello politico per assicurare che governi nazionali e altri soggetti, tra cui il settore privato, siano tenuti a rendere conto dell'attuazione del quadro, per valutare rigorosamente i progressi, per accelerare l'azione e per spingere all'adozione di iniziative aggiuntive ove necessario. La società civile, le autorità locali e il settore privato dovrebbero avere un ruolo chiave nel promuovere l'azione e la responsabilità. Per incoraggiare la trasparenza è essenziale la raccolta, la pubblicazione, la valutazione e l'accessibilità dei dati e delle informazioni sullo stato di avanzamento a livello nazionale e internazionale.

Ne consegue la necessità di valutazioni periodiche dei progressi, degli impegni e dell'attuazione mediante un quadro istituzionale solido che coinvolga tutte le parti interessate. Ciò presuppone a sua volta una raccolta e un'analisi efficaci dei dati cui occorre associare la comunità scientifica e le autorità statistiche nazionali dei singoli paesi. Per assicurare che

nessuno sia lasciato indietro, occorre anche prevedere una raccolta di dati adeguatamente disaggregati.

3. SETTORI PRIORITARI E TRAGUARDI PER L'ELIMINAZIONE DELLA POVERTÀ E IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Un quadro basato su traguardi per il cambiamento trasformativo

Il dibattito internazionale sta diventando più specifico in merito alle priorità tematiche chiave che un'agenda post 2015 dovrebbe trattare, incluso a livello di traguardi. Quale primo passo verso una visione comune dei settori prioritari, le conclusioni del Consiglio del 2013 hanno fornito alcuni orientamenti tematici generali. Il Consiglio ha chiesto un quadro che assicuri standard minimi di vita, promuova i fattori trainanti dell'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile, compresa la trasformazione strutturale dell'economia, e assicuri l'uso, la gestione e la protezione sostenibili delle risorse naturali del mondo e dei relativi ecosistemi. Un quadro post 2015 dovrebbe inoltre assicurare un approccio basato sui diritti e occuparsi di giustizia, uguaglianza ed equità, buona *governance*, democrazia e Stato di diritto, e affrontare temi quali la pace, la sicurezza e la libertà dalla violenza.

Sulla base di tali orientamenti e tenendo inoltre conto dei dibattiti alle Nazioni Unite, in particolare in seno al gruppo di lavoro aperto, la Commissione ha individuato settori prioritari chiave che potrebbero entrare a far parte del quadro post 2015 per il loro contributo fondamentale all'obiettivo generale di eliminazione della povertà e di sviluppo sostenibile come illustrato di seguito. Tali ambiti rispecchiano una gamma completa di pubblicazioni tecniche e scientifiche e di materiale di riferimento elaborati a livello internazionale ed europeo, comprese varie consultazioni con le parti interessate, che forniscono ulteriori dettagli sul ruolo cruciale di tali settori per conseguire l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile. Il loro obiettivo è orientare le azioni svolte a livello mondiale per operare un cambiamento trasformatore a tutti i livelli. L'individuazione di tali settori prioritari rappresenta una fase intermedia nel processo di selezione di un insieme limitato di obiettivi.

La presente sezione individua inoltre potenziali traguardi tematici corrispondenti ai settori prioritari. Tali traguardi tematici descrivono le principali azioni necessarie e i progressi perseguiti in ogni settore specifico. Sono "emblematici" in quanto evidenziano questioni chiave che contribuiscono a un obiettivo e dovrebbero costituire fattori di cambiamento.

2. Traguardi potenziali e settori prioritari

Povertà

L'eliminazione della povertà rappresenta uno degli impegni centrali della Dichiarazione del millennio. Il lavoro avviato con gli OSM va completato e rafforzato mediante una visione multidimensionale della povertà che ne affronti le molteplici cause in tutti i paesi. I potenziali traguardi tematici potrebbero essere:

- eliminare la povertà estrema,
- ridurre la percentuale di popolazione esposta alla povertà estrema e che vive con meno di 2 dollari al giorno,
- ridurre la percentuale di popolazione che vive al di sotto delle soglie di povertà nazionali, comprese le persone che fanno parte di gruppi vulnerabili,

- ridurre il costo delle rimesse e abbattere i costi della migrazione, compresi i costi di assunzione,
- garantire i diritti inviolabili alla terra, alla proprietà e ad altri beni,
- rafforzare la resilienza e ridurre le morti e le perdite economiche dovute alle catastrofi naturali.

Disuguaglianza

Le società più inclusive ed egalarie sono maggiormente in grado di garantire una convivenza pacifica, generare uno sviluppo e una crescita sostenibili a lungo termine e superare con maggiore rapidità le recessioni economiche. I benefici derivanti da crescita e sviluppo dovrebbero essere ampiamente condivisi a vantaggio di tutti i membri della società. Occorre affrontare le questioni delle disparità di reddito e di ricchezza. L'agenda post 2015 deve promuovere investimenti adeguati a favore di tutte le persone, in particolare le più svantaggiate, sulla base della parità dei diritti e delle opportunità, garantendo la sicurezza del reddito e un accesso universale e non discriminatorio ai servizi sociali. I potenziali traguardi tematici potrebbero essere:

- assicurare che i gruppi a basso reddito beneficino della crescita della ricchezza nazionale in pari misura rispetto ai gruppi a reddito più alto,
- porre fine alla discriminazione e alle disuguaglianze nell'erogazione dei servizi pubblici e nella vita economica,
- emancipazione e inclusione dei gruppi emarginati, tra cui minoranze etniche, immigrati e rifugiati.

Sicurezza alimentare e nutrizione, agricoltura sostenibile

Combattere l'insicurezza alimentare e la malnutrizione può prevenire la trasmissione intergenerazionale della povertà. Garantire la sicurezza alimentare significa assicurare l'accesso dei piccoli produttori, in particolare delle donne, alla terra, alle risorse, agli investimenti e ai mercati, l'accesso a cibo nutriente e a sistemi sanitari adeguati, oltre a un'azione plurisettoriale su comportamento e modelli alimentari. Il quadro deve promuovere pratiche sostenibili nel campo dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'impiego efficiente delle risorse e una maggiore resilienza. L'agricoltura sostenibile, compresa la pesca sostenibile, è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare, nonché per garantire un adattamento efficace ai cambiamenti climatici. Occorre inoltre intervenire sulle perdite successive al raccolto e sugli sprechi alimentari. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- garantire tutto l'anno l'accesso ad alimenti sicuri, in quantità sufficiente, a un prezzo accessibile e nutrienti per sconfiggere la fame,
- porre fine alla malnutrizione, all'arresto della crescita e al deperimento infantili,
- migliorare la produttività di agricoltura, pesca e acquacoltura in maniera sostenibile,
- ridurre la perdita e lo spreco alimentari.

Salute

La salute, intesa come benessere e non soltanto come assenza di malattia, è al contempo una condizione per lo sviluppo socioeconomico e un risultato di quest'ultimo. Il conseguimento di

una copertura equa e universale di servizi sanitari di qualità unita alla tutela dal rischio finanziario personale dovuto a una spesa eccessiva per la salute sono essenziali affinché il diritto di tutti al massimo livello possibile di salute diventi realtà. Le sfide chiave sono una copertura e un accesso equo e universale a servizi sanitari di qualità, nonché la tutela dal rischio finanziario di spese improvvise per la salute. L'incidenza delle malattie (trasmissibili e non trasmissibili) va combattuta privilegiando lo stile di vita e i determinanti socio-ambientali della salute, compresa la lotta alle cause delle malattie attraverso un approccio che integri la salute in tutte le politiche. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- ridurre la mortalità infantile e materna, nonché garantire salute e diritti sessuali e riproduttivi universali,
- contenere l'incidenza di patologie trasmissibili e non trasmissibili,
- assicurare una copertura universale efficace ed equa con servizi sanitari di qualità per tutti, comprese le persone vulnerabili, quali disabili o anziani,
- assicurare che nessuno cada nella povertà estrema o resti in tale condizione a causa dei costi dell'assistenza sanitaria.

Istruzione

L'accesso di ogni bambino, giovane e adulto a un'istruzione e a una formazione di qualità rappresenta un diritto umano fondamentale, un requisito essenziale per interrompere cicli di povertà intergenerazionale e un elemento fondamentale per promuovere una cittadinanza attiva e favorire società innovative e basate sulla conoscenza. Tra le sfide chiave figurano la garanzia di un accesso equo a tutti i livelli di istruzione, il completamento del ciclo di studi e il miglioramento della qualità dell'istruzione in una prospettiva di apprendimento lungo l'intero arco della vita. Inoltre, istruzione, formazione e competenze professionali adeguate sono cruciali per preparare i giovani e gli adulti al mercato del lavoro. Le sfide ancora da affrontare riguardano la possibilità di coinvolgere gli emarginati, comprese le vittime dei conflitti, di colmare il divario di genere e di assicurare l'alfabetizzazione degli adulti in tutti i paesi. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- assicurare l'accesso e il completamento di un ciclo completo di istruzione di base di qualità, compresa la scuola secondaria inferiore, a maschi e femmine in egual misura,
- assicurare che tutti acquisiscano competenze di base complete, trasferibili e tecniche per prendere pienamente parte alla società,
- ridurre il tasso di analfabetismo tra la popolazione adulta,
- eliminare le disuguaglianze in termini di istruzione, adottando misure specifiche per raggiungere le persone svantaggiate e i gruppi a rischio di discriminazione, tra cui i disabili, le minoranze etniche, gli immigrati e i profughi,
- rafforzare i legami tra istruzione, ricerca e innovazione e promuovere la creazione e la condivisione della conoscenza.

Parità di genere ed emancipazione femminile

La parità di genere, l'emancipazione femminile e il pieno godimento dei diritti da parte di donne e ragazze in tutti i paesi sono condizioni imprescindibili per lo sviluppo sostenibile, per l'eliminazione della povertà e per portare a termine il compito degli OSM. Tra le sfide chiave figurano: il mantenimento dell'impegno politico di alto livello e il riconoscimento che il conseguimento della parità di genere, dell'emancipazione femminile e dei diritti umani delle

ragazze rappresenta una responsabilità universale; il rafforzamento dello Stato di diritto, la democrazia e la *governance*; l'intensificazione degli investimenti nella parità di genere e nell'emancipazione di donne e ragazze. La raccolta di dati disaggregati per genere contribuirà all'obiettivo dell'integrazione della dimensione di genere. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze,
- porre fine a tutte le forme di discriminazione contro le donne e le ragazze,
- accrescere la rappresentanza, la partecipazione e la leadership femminile nel processo decisionale a tutti i livelli e in tutti gli ambiti,
- assicurare l'accesso universale e paritario di donne e ragazze ai servizi essenziali,
- ridurre e infine eliminare il divario tra donne e uomini in materia di retribuzioni nel settore pubblico e privato.

Acqua e impianti igienico-sanitari

Il quadro deve promuovere l'accesso all'acqua potabile e a impianti igienico sanitari sicuri, la gestione integrata dell'acqua, compresa l'efficienza idrica, al fine di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della scarsità d'acqua. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- assicurare l'accesso universale all'acqua potabile sicura,
- assicurare l'accesso universale ai servizi igienico-sanitari e all'igiene,
- migliorare la gestione integrata delle risorse idriche,
- migliorare l'efficienza idrica in tutti i settori,
- migliorare la qualità dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Energie sostenibili

Optare per sistemi energetici sostenibili a basso impiego di carbonio può condurre a enormi progressi nell'eliminazione della povertà e nello sviluppo sostenibile e rappresenta un elemento cruciale delle iniziative volte ad attenuare i cambiamenti climatici. Le sfide chiave comprendono: l'accesso a energia pulita, a prezzi accessibili e sostenibile, il miglioramento dell'efficienza energetica, infrastrutture resilienti e una quota più alta di fonti rinnovabili nel mix energetico (in linea con l'iniziativa "Energia sostenibile per tutti"). Una fonte di preoccupazione primaria è rappresentata dalle sovvenzioni a favore di combustibili dannosi, che non sostengono i più poveri, bensì promuovono sistemi energetici insostenibili. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- assicurare l'accesso universale a servizi energetici moderni,
- aumentare l'indice globale di miglioramento dell'efficienza energetica,
- aumentare la percentuale di energie rinnovabili nel mix energetico globale,
- sopprimere gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili dannosi per l'ambiente.

Occupazione piena e produttiva e lavoro dignitoso per tutti

Il lavoro è essenziale per sfuggire alla povertà e contribuisce all'uguaglianza, all'equità, alla giustizia, alla pace e alla sicurezza. La creazione di posti di lavoro dignitosi, in particolare in

una prospettiva di sviluppo a lungo termine, rafforza la crescita. Tra le sfide chiave si annoverano: la disoccupazione, segnatamente dei giovani, degli anziani e dei disabili, nonché la qualità del lavoro formale e informale. Quest'ultima comprende retribuzione, condizioni, salute e sicurezza sul posto di lavoro e protezione sociale, nonché la necessità di creare posti di lavoro "verdi" dignitosi. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- aumentare l'occupazione dignitosa e promuovere mezzi di sussistenza sostenibili anche per i giovani, gli anziani, le donne e i gruppi a rischio di discriminazione,
- incrementare la percentuale di occupazione produttiva e di lavoro dignitoso sul totale dell'occupazione, in linea con i pilastri dell'agenda sul lavoro dignitoso,
- estendere la copertura della protezione sociale di base e attuare gradualmente standard più elevati di garanzie sociali,
- proteggere i diritti dei lavoratori migranti e degli sfollati in conformità alle norme e agli standard dell'OIL.

Crescita inclusiva e sostenibile

La riduzione della povertà a lungo termine e la prosperità condivisa da tutti presuppongono una crescita inclusiva e sostenibile. La crescita dovrebbe creare posti di lavoro dignitosi, avvenire con un utilizzo efficiente delle risorse e nel rispetto dei limiti del pianeta, e dovrebbe sostenere gli sforzi di attenuazione dei cambiamenti climatici. Le sfide chiave comprendono: la promozione di ambienti stimolanti che favoriscono l'imprenditoria, gli affari, gli investimenti commerciali e l'innovazione, tra cui sistemi normativi, giudiziari e fiscali efficienti, investimenti pubblici, accesso ai mercati e al credito e promozione delle nuove tecnologie. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- promuovere la trasformazione strutturale dell'economia e un ambiente propizio all'innovazione, all'imprenditoria, agli affari e al commercio,
- assicurare l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, nonché alle tecnologie e alle reti dell'informazione e della comunicazione,
- promuovere gli investimenti pubblici in infrastrutture resilienti,
- agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare mediante una più intensa cooperazione internazionale,
- assicurare un accesso al mercato senza dazi doganali né quote per i prodotti che provengono dai paesi meno sviluppati.

Città e insediamenti umani sostenibili

In un mondo sempre più urbanizzato le città sono all'origine di importanti sfide per lo sviluppo sostenibile. Occorrono processi di pianificazione e sviluppo sostenibili, agevolati da autorità pubbliche efficaci. Ciò comprende la pianificazione e l'attuazione della riduzione e della gestione del rischio di catastrofi e delle aree rurali con cui le città interagiscono. Tra le misure chiave si annoverano: la riduzione del numero di abitanti delle baraccopoli, la lotta all'inquinamento atmosferico, la costruzione di alloggi e infrastrutture solide e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Il miglioramento della sostenibilità della pianificazione e della *governance* urbane richiede un processo decisionale democratico, trasparente e responsabile. Altrettanto essenziali sono trasporti urbani e rurali sostenibili. Tra i potenziali traguardi potrebbero figurare:

- migliorare l'accesso a trasporti sicuri e sostenibili, tra cui trasporti pubblici accessibili,
- ridurre il numero di abitanti delle baraccopoli assicurando alloggi accessibili e sicuri e sicurezza della proprietà fondiaria,
- migliorare la sostenibilità e l'accessibilità della pianificazione urbana e rurale e della sua attuazione,
- migliorare la qualità dell'aria.

Produzione e consumo sostenibili

I sistemi attuali di produzione e consumo non sono sostenibili. Per quanto riguarda il consumo, le azioni chiave consistono nel promuovere l'utilizzo di prodotti ecologici ed efficienti dal punto di vista dell'energia e delle risorse, nell'eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente e nel prediligere appalti sostenibili. Tra le questioni relative alla produzione si annoverano: la promozione di una produzione innovativa ed efficiente dal punto di vista delle risorse; l'informativa sulla sostenibilità societaria, la valutazione del ciclo di vita dei prodotti, l'edilizia sostenibile, la gestione dei rifiuti e delle sostanze chimiche, nonché la promozione dell'ecoimprenditoria e dell'ecoinnovazione. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti,
- migliorare la produttività delle risorse,
- ridurre gli impatti ambientali del consumo,
- assicurare una gestione sicura delle sostanze chimiche lungo l'intero ciclo di vita,
- ridurre l'esposizione umana e il rilascio nell'ambiente delle sostanze chimiche pericolose,
- migliorare il tasso di sostenibilità di imprese, prodotti e servizi.

Oceani e mari

La gestione sostenibile degli oceani si traduce in benefici economici e sociali per l'umanità. Occorrono interventi chiave per garantire la salute degli oceani attraverso un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione di tutte le attività umane che hanno un impatto sugli oceani e per garantire l'applicazione del principio di precauzione, nonché per promuovere la pesca sostenibile. Tra le sfide figurano: inquinamento, acidificazione, innalzamento del livello dei mari, sviluppo di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, anche in zone che esulano dalla giurisdizione nazionale, lotta contro l'eccesso di pesca e la sovraccapacità, la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata, gestire gli impatti ambientali negativi sugli ecosistemi e l'accesso alla pesca e ai mercati da parte dei piccoli pescatori di sussistenza. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- proteggere e ripristinare la salute degli oceani e mantenere la biodiversità marina attenuando l'impatto delle attività umane,
- assicurare una pesca sostenibile (risorse ittiche sane),
- assicurare ai piccoli pescatori di sussistenza l'accesso alla pesca a livello locale, regionale e mondiale,
- ridurre l'inquinamento e i rifiuti marini, anche di origine terrestre.

Biodiversità e foreste

La biodiversità rappresenta un elemento essenziale del sistema di supporto alla vita del pianeta ed è particolarmente compromessa a causa dei cambiamenti climatici. Occorrono interventi per rallentare il ritmo con cui stanno scomparendo tutti gli habitat naturali e le specie a rischio di estinzione (anche a causa del contrabbando e del bracconaggio delle specie selvatiche) e per integrare la biodiversità in politiche chiave (tra cui agricoltura e pesca). Occorre attuare un'inversione di tendenza per quanto riguarda la perdita del manto forestale a livello mondiale, porre fine alla scomparsa delle foreste vergini e sopprimere le pratiche di disboscamento illegale e del commercio ad esse connesso. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi che forniscono servizi essenziali,
- prevenire l'estinzione delle specie dichiaratamente a rischio e migliorarne lo stato di conservazione,
- rallentare il ritmo della perdita, del degrado e della frammentazione di tutti gli habitat naturali,
- ridurre il disboscamento e il degrado delle foreste mediante una gestione sostenibile delle aree boschive,
- ridurre i livelli del commercio illegale delle specie selvatiche e del legname.

Degrado dei terreni, comprese desertificazione e siccità

Il degrado dei terreni, ivi comprese la desertificazione e la siccità, rappresenta una fonte di preoccupazione mondiale impellente, acuita ulteriormente dai cambiamenti climatici. È prioritario realizzare l'obiettivo di un pianeta neutrale dal punto di vista del degrado dei terreni. A tal fine occorre rallentare la perdita del capitale naturale dei terreni, migliorare la *governance* (anche su accesso e proprietà fondiaria) e potenziare la resilienza. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- orientarsi verso un pianeta neutrale dal punto di vista del degrado dei terreni,
- proteggere i suoli,
- prevenire ed attenuare la siccità.

Diritti umani, Stato di diritto, buona *governance* e istituzioni efficaci

Un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, contribuirà in modo determinante a migliorare la qualità della *governance*, a ridurre disuguaglianze ed esclusione e a realizzare i traguardi e le azioni previsti dalla presente agenda mediante partecipazione, trasparenza e responsabilità. Gli obiettivi essenziali sono: rafforzare i sistemi politici partecipativi che danno voce alle persone, soprattutto ai gruppi emarginati e vulnerabili, nelle scelte politiche e nella formulazione delle decisioni che le riguardano, e assicurare che coloro che detengono la responsabilità siano chiamati a rendere conto. Un approccio del genere diventa sempre più importante in un mondo interconnesso. In tal modo le persone potranno consolidare la propria esistenza, sfruttare le opportunità economiche e, di conseguenza, partecipare produttivamente e pacificamente alla vita politica, economica e sociale. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- assicurare un'iscrizione allo stato civile libera e universale e migliorare i sistemi statistici di base,

- garantire la libertà di espressione, di associazione, di dialogo sociale, di manifestazione pacifica, di partecipazione pubblica costruttiva,
- assicurare la trasparenza e garantire il diritto di accesso del pubblico alle informazioni, ai dati delle amministrazioni pubbliche, ai media indipendenti e a internet aperto,
- adottare un quadro giuridico adatto a tutelare i diritti umani dei gruppi e degli individui più vulnerabili, compresi i rifugiati e gli sfollati interni,
- assicurare l'adozione e l'attuazione di un idoneo quadro giuridico e di adeguate politiche nazionali per ridurre la corruzione,
- assicurare che gli organi giudiziari siano accessibili, imparziali, indipendenti, e rispettino il diritto al giusto processo.

Società pacifiche

La pace è un requisito imprescindibile per lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione duratura della povertà. I fattori all'origine dei conflitti e della violenza sono strettamente correlati a *governance* inadeguata, esclusione politica e sociale, disuguaglianze, corruzione e non erogazione dei servizi essenziali. Tra le priorità si annoverano: la diminuzione dell'incidenza della violenza e delle morti violente e la lotta contro le minacce transfrontaliere, quali criminalità organizzata e commercio illegale. Creare istituzioni adeguate ad affrontare tali sfide è cruciale. Tra i potenziali traguardi tematici potrebbero figurare:

- ridurre le morti violente e il numero di persone vittime di violenza,
- migliorare la capacità, la professionalità e la responsabilità degli organi di polizia, giudiziari e di sicurezza,
- ridurre i flussi illeciti di armi leggere e di armi letali,
- ridurre la criminalità organizzata internazionale, compresi i flussi finanziari illeciti e il traffico di stupefacenti, esseri umani, specie selvatiche e risorse naturali.

Il quadro post 2015 deve inoltre tener conto di molte questioni trasversali, quali cambiamenti climatici, catastrofi e resilienza, dinamiche demografiche e migrazioni. Tutti questi fenomeni possono incidere significativamente sull'economia nonché sul benessere e la sicurezza dei cittadini, e nel quadro devono essere affrontati così da non replicare i rispettivi processi e accordi internazionali né interferire con gli stessi. Tale integrazione si riflette nell'insieme di traguardi tematici testé proposti, che riguardano tali questioni cruciali.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, il quadro dovrebbe prevedere gli sforzi e gli interventi necessari ad affrontarli, in particolare quelli che non rientrano nell'ambito del processo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). I settori e traguardi prioritari post 2015 andrebbero pertanto delineati con lo scopo di sostenere l'attenuazione dei cambiamenti climatici e gli sforzi di adattamento agli stessi.

L'allegato riassume i traguardi tematici e gli elementi chiave ad essi correlati.

3. Sviluppo dei traguardi e gestione delle interconnessioni

Nella sezione precedente sono stati illustrati i settori prioritari e i traguardi tematici considerati importanti per delineare un'agenda post 2015 trasformativa. Proseguendo nel lavoro di definizione dei traguardi concreti occorre tener conto di un insieme di criteri.

I traguardi dovrebbero essere specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise (ossia SMART). Dovrebbero fondarsi su dati concreti e basarsi su dati disponibili o dati che diventeranno presumibilmente accessibili nel prossimo futuro, nonché partire da indicatori che consentono di quantificare ed esprimere i progressi in cifre, tempistiche e percentuali specifiche. Mentre i traguardi servono a definire le priorità chiave, alcuni aspetti dettagliati dell'attuazione andrebbero espressi tramite indicatori per consentire la misurazione dei progressi. Occorrerà trovare un compromesso tra completezza e impatto politico e operativo, pertanto in alcuni casi i traguardi dovranno rappresentare una sorta di indicatori delle questioni prioritarie.

I traguardi andrebbero formulati in modo da avere una copertura universale, pur restando inteso che potrebbero essere attuati diversamente in diverse circostanze, ad esempio con tempistiche o percorsi attuativi diversi. È possibile che alcuni traguardi, o parte degli stessi, possano essere più applicabili in un contesto che in un altro, e una scelta oculata degli indicatori potrà tener conto di tali differenze. Occorre evitare che i paesi possano selezionare a piacimento i traguardi: questo aspetto è essenziale per far sì che gli sforzi aggregati intrapresi dai paesi siano sufficienti a soddisfare gli obiettivi e i traguardi mondiali, assicurando pertanto il massimo progresso possibile in ogni paese secondo le capacità dello stesso. I traguardi dovrebbero applicarsi principalmente ai paesi, ma la loro attuazione richiederà anche un intervento da parte di tutte le parti interessate.

I traguardi dovrebbero inoltre rispecchiare le molteplici interconnessioni che sussistono tra i diversi settori del quadro post 2015. È necessario individuare e gestire le interconnessioni per evitare di operare in maniera isolata e per assicurare progressi equilibrati nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Poiché ogni settore prioritario è collegato a quasi tutti gli altri settori, occorre agire a livello dei traguardi per cogliere i nessi in maniera costruttiva e operativa.

I traguardi sviluppati per determinate priorità (ad esempio, accesso ad acqua potabile sicura e a impianti igienico-sanitari) saranno direttamente rilevanti anche per altre priorità (ad esempio, salute). Ne consegue che, oltre ai traguardi chiave selezionati per ciascun obiettivo, il quadro post 2015 dovrà anche mettere in evidenza in maniera coerente le rispettive interconnessioni. Ad esempio, un obiettivo concernente la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, oltre ai traguardi principali selezionati dovrebbe prevedere anche riferimenti ad altri traguardi quali efficienza idrica, degrado dei terreni, parità di genere, e *governance*.

4. POSSIBILE RAGGRUPPAMENTO DEI SETTORI PRIORITARI

L'attività in seno all'UE si è inizialmente concentrata sull'individuazione di una serie di settori prioritari e dei relativi traguardi tematici. Per poter giungere alla definizione di un insieme limitato di obiettivi, come convenuto in seno all'UE e nel contesto delle Nazioni Unite, il prossimo passo consiste nel raggruppare i settori prioritari. Le forti interconnessioni tra settori prioritari e i relativi traguardi tematici dovrebbero costituire il criterio principale, tenendo contemporaneamente conto del loro contributo all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Il riconoscimento delle numerose interconnessioni nel quadro post 2015 potrebbe conferire flessibilità allo sforzo comune di raggiungere un accordo su un numero ridotto di obiettivi.

Quale esempio di raggruppamento secondo questi criteri, la crescita sostenibile inclusiva potrebbe essere combinata con occupazione; biodiversità e foreste potrebbero essere

combinare con la desertificazione, compreso il degrado dei terreni e la siccità; mentre le città sostenibili potrebbero essere integrate in tutto il quadro.

5. NUOVO PARTENARIATO MONDIALE

Un partenariato mondiale nuovo e rafforzato dovrebbe essere inclusivo e mobilitare azioni a tutti i livelli da parte di tutti i paesi e delle parti interessate, compresi il settore privato, la società civile, le istituzioni scientifiche e della conoscenza, i parlamenti e le autorità locali. L'UE dovrebbe rimanere uno dei motori trainanti della mobilitazione degli interventi interni e mondiali e ha più volte ribadito il proprio sostegno a un nuovo partenariato mondiale.

In primo luogo, occorre una valutazione sulle misure chiave che determinano i progressi nel raggiungimento di obiettivi e traguardi e, in secondo luogo, serve un dibattito su come assicurare che tali misure chiave ricevano la dovuta attenzione a livello sia nazionale sia internazionale. Un quadro propizio, con politiche solide e coerenti a livello sia interno sia internazionale, è un esempio di questione cruciale.

Un quadro delle politiche propizio

L'UE ribadisce l'impegno ad assicurare una maggiore coerenza delle politiche per lo sviluppo, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo nelle politiche che potrebbero influire sui paesi in via di sviluppo. Si incoraggiano tutti i partner nei paesi sviluppati e in via di sviluppo a promuovere la coerenza delle politiche e a riesaminare le proprie politiche, se del caso, per assicurarne la coerenza con gli sforzi per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile quale contributo importante all'attuazione del quadro mondiale.

A titolo di esempio, l'UE, oltre a essere il mercato più aperto del mondo per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, promuove anche una politica responsabile, sostenibile e più trasparente in materia di approvvigionamento, commercio e impiego delle risorse naturali e delle materie prime. Nel giugno 2013 l'UE ha adottato una normativa in materia di trasparenza e responsabilità che impone alle grandi imprese del settore estrattivo e forestale di divulgare pubblicamente i pagamenti a favore dei governi paese per paese. Tale normativa dota l'UE e i paesi in via di sviluppo di uno strumento efficace per combattere la corruzione, che a propria volta dovrebbe permettere di aumentare le risorse nazionali disponibili per lo sviluppo. Inoltre, recentemente è stata formulata una proposta sull'approccio integrato all'approvvigionamento responsabile di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio.

Quale ulteriore esempio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, il nuovo partenariato mondiale dovrebbe promuovere il rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra gli Stati e altre parti interessate al fine di creare un quadro che consenta di accrescere gli effetti positivi della migrazione internazionale sullo sviluppo umano mediante interventi in ambiti quali la riduzione dei costi delle migrazioni e delle rimesse o la lotta contro la discriminazione degli immigrati. L'UE proseguirà gli sforzi volti a creare partenariati con i paesi in via di sviluppo per massimizzare l'impatto delle migrazioni sullo sviluppo nel contesto dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità.

Il ruolo del commercio e dell'apertura degli scambi nel contesto di politiche e riforme nazionali solide è cruciale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile. Occorre riaffermare il valore del sistema basato su regole istituito dall'OMC a tale proposito. L'UE prosegue le proprie iniziative volte a sostenere l'integrazione dei mercati dei paesi più indigenti mediante azioni mirate, ad esempio tramite il sistema delle preferenze generalizzate,

compresa l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA) e l'accordo speciale per il sostegno allo sviluppo sostenibile e alla buona *governance* (GSP+), l'iniziativa "Aiuto al commercio" e gli accordi commerciali bilaterali e regionali. Incoraggiamo i nostri partner, segnatamente le economie sviluppate e quelle in via di sviluppo più avanzate, a offrire l'accesso al mercato in esenzione da dazi e quote anche ai prodotti provenienti dai paesi meno avanzati. Il partenariato mondiale dovrebbe riconoscere l'importanza della riduzione delle barriere Nord-Sud, Sud-Sud e del commercio regionale, che sono altrettanto rilevanti per l'integrazione nell'economia mondiale. A tale proposito, andrebbe promossa una maggiore trasparenza basata sulla disponibilità di statistiche complete.

Scienza, tecnologia e innovazione (STI) e la creazione di capacità dovrebbero essere elementi facilitatori e trainanti fondamentali per l'agenda post 2015. Le politiche per la creazione e divulgazione della conoscenza sono componenti essenziali dell'agenda. L'UE sostiene un approccio integrato ed efficace in materia di STI in linea con la visione della strategia Europa 2020. A livello internazionale, il programma quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020, promuove la cooperazione tra l'UE e i partner internazionali nel campo della ricerca e dell'innovazione. È importante moltiplicare le capacità in materia di STI. L'UE incoraggia da tempo lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie pulite ed ecologiche mediante l'abbattimento delle barriere commerciali e tramite incentivi, cooperazione scientifica e tecnologica e creazione di capacità. Per evitare sovrapposizioni inutili, vi è un ampio margine di ampliamento dei meccanismi esistenti. In aggiunta a scienza, tecnologia e innovazione, la creazione di capacità è un ambito essenziale per sfruttare le attuali conoscenze e assicurare la sostenibilità dei progressi verso gli obiettivi post 2015. Il piano strategico di Bali per il supporto tecnologico e la creazione di capacità, adottato dal consiglio direttivo del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) nel 2005, dovrebbe costituire un elemento importante delle future riflessioni.

Mobilizzazione delle risorse finanziarie necessarie

Altrettanto fondamentale sarà la mobilitazione delle risorse finanziarie. Alla luce delle sfide che il mondo deve affrontare, occorre sfruttare appieno tutte le risorse disponibili (nazionali ed estere, pubbliche e private). I governi nazionali hanno la responsabilità primaria di mobilitare e sfruttare al meglio le loro risorse mediante le politiche nazionali. L'UE è pronta a sostenere i paesi che necessitano maggiormente di aiuto. Al riguardo, riconosce il ruolo chiave svolto dagli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e ha confermato il proprio impegno a raggiungere l'obiettivo dello 0,7% entro il 2015.

Man mano che prosegue il dibattito sul finanziamento del quadro post 2015 emerge l'esigenza di un approccio completo e integrato al finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile, come indicato in una comunicazione del 2013 e nelle rispettive conclusioni del Consiglio. A tale riguardo sono cruciali i seguenti elementi:

- la mobilitazione delle risorse nazionali rappresenta il meccanismo principale per finanziare la spesa per gli obiettivi delle politiche. Nel prossimo futuro le priorità dovrebbero essere il rafforzamento della politica e dell'amministrazione fiscali, la lotta contro i flussi illeciti e la corruzione e il miglioramento della gestione delle risorse naturali;
- le finanze pubbliche internazionali continueranno a rivestire un'importanza particolare per integrare la mobilitazione di risorse nazionali nei casi in cui le stesse non siano sufficienti e per generare eventualmente risorse e investimenti aggiuntivi. Il potenziale catalizzante degli APS dovrebbe essere sfruttato in maniera più opportuna mediante meccanismi quali la combinazione delle fonti di finanziamento (*blending*);

- il settore privato rimane il motore essenziale della crescita inclusiva e sostenibile. I governi dovrebbero sfruttare tutte le opportunità fornite dal settore privato a livello nazionale e internazionale, anche mediante un utilizzo ottimale delle leve normative e operative per accrescerne il contributo agli obiettivi pubblici.

I dibattiti sul finanziamento nel contesto di un nuovo partenariato mondiale dovrebbero fondarsi sui lavori del comitato intergovernativo di esperti sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, in stretto coordinamento con i preparativi della prossima conferenza sul finanziamento dello sviluppo, nonché tener conto dei processi correlati in corso in altre sedi, quali l'UNFCCC, la convenzione ONU sulla biodiversità e il quadro internazionale post 2015 per la riduzione del rischio di catastrofi (che sostituirà il quadro d'azione di Hyogo), vegliando alla coerenza con gli stessi.

Gli impegni presi in occasione del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi a Busan nel 2011 e del primo incontro ad alto livello del partenariato mondiale nel 2014 dovrebbero costituire la base di una cooperazione per lo sviluppo efficace nel contesto post 2015. I principi di Busan, che si applicano anche ai donatori non tradizionali, consentiranno risultati più efficaci in materia di sviluppo. L'UE continua ad attuare le proprie politiche intese a rafforzare l'impatto e l'efficacia della propria cooperazione allo sviluppo.

Monitoraggio di progressi e responsabilità

Per un'attuazione efficace del quadro post 2015 occorre istituire meccanismi di responsabilità efficaci per monitorare i progressi. Il fulcro di tali meccanismi dovrebbe essere la responsabilità reciproca a livello nazionale e internazionale, compreso il monitoraggio dei progressi sugli obiettivi e i traguardi post 2015. A ciò dovrebbe giungersi tramite il contributo di azioni e finanziamenti dei governi nazionali, le azioni internazionali e il contributo del settore privato agli sforzi nazionali a sostegno del raggiungimento degli obiettivi mondiali.

La responsabilità a livello nazionale e le statistiche ufficiali prodotte dalle autorità statistiche nazionali competenti devono costituire la base per monitorare i progressi. A livello internazionale sarà cruciale l'esame periodico ad alto livello dei progressi compiuti, anche nel contesto del forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile. Occorre evitare le sovrapposizioni con altri processi internazionali di responsabilità reciproca, quali il processo relativo al finanziamento dello sviluppo.

Sarà inoltre importante effettuare un monitoraggio annuale completo dei progressi compiuti sulla base dei lavori del gruppo interagenzie di esperti sugli indicatori OSM. È essenziale rafforzare l'utilizzo dei dati esistenti e assicurare la raccolta di dati più numerosi e di migliore qualità utilizzando le nuove tecnologie e i nuovi software. I meccanismi e i piani strategici esistenti per rafforzare le capacità statistiche, quali PARIS21 dell'OCSE, il piano d'azione di Busan per la statistica nonché le strategie nazionali per lo sviluppo della statistica, dovrebbero rappresentare il punto di partenza delle azioni future.

6. PROSSIMI PASSI

L'approccio elaborato nella presente comunicazione fornisce una serie di elementi importanti per le fasi conclusive dei lavori del gruppo di lavoro aperto sugli OSS, per alimentare i lavori del comitato di esperti sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, nonché per il dibattito sul post 2015 nella prossima 69ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a partire dal settembre 2014. Basandosi sulle conclusioni del Consiglio adottate lo scorso anno, getta le basi dell'elaborazione della posizione dell'UE da parte del Consiglio. Fornisce elementi sostanziali che dovrebbero essere utili a medio termine, considerando che la posizione

dell'Unione dovrà essere ulteriormente sviluppata alla luce delle relazioni finali del gruppo di lavoro aperto e del comitato di esperti, nonché della relazione di sintesi del segretariato generale dell'ONU attesa per la fine del 2014.

L'UE e i suoi Stati membri riaffermano il loro impegno a svolgere un ruolo attivo e costruttivo nelle discussioni sul quadro post 2015 e daranno il loro contributo approfondendo le riflessioni sulle questioni e preoccupazioni prioritarie man mano che il quadro si definirà ulteriormente. Una posizione globale dell'UE dovrebbe fornire le basi necessarie per avviare il dialogo e la cooperazione costruttivi con i paesi partner, le parti interessate e i cittadini.

Parlamento Europeo

Reg. (CE) 11/03/2014, n. 223/2014

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

Publicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2014, n. L 72.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

Articolo 2 *Definizioni*

Articolo 3 *Obiettivi*

Articolo 4 *Ambito di intervento*

Articolo 5 *Principi*

TITOLO II

RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 *Risorse globali*

Articolo 7 *Programmi operativi*

Articolo 8 *Adozione dei programmi operativi*

Articolo 9 *Modifiche dei programmi operativi*

Articolo 10 *Scambio di buone prassi*

TITOLO III

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 11 *Comitato di sorveglianza di un PO II*

Articolo 12 *Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II*

Articolo 13 *Relazioni di attuazione e indicatori*

Articolo 14 *Riunioni di riesame*

Articolo 15 *Disposizioni generali relative alla valutazione*

Articolo 16 *Valutazione ex ante*

Articolo 17 *Valutazione durante il periodo di programmazione*

Articolo 18 *Valutazione ex post*

Articolo 19 *Informazione e comunicazione*

TITOLO IV

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO

Articolo 20 *Cofinanziamento*

Articolo 21 *Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio*

Articolo 22 *Periodo di ammissibilità*

Articolo 23 *Ammissibilità delle operazioni*

Articolo 24 *Forme di sostegno*

Articolo 25 *Forme di sovvenzioni*

Articolo 26 *Ammissibilità delle spese*

Articolo 27 *Assistenza tecnica*

TITOLO V

GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 28 *Principi generali dei sistemi di gestione e controllo*

Articolo 29 *Responsabilità in caso di gestione concorrente*

Articolo 30 *Responsabilità degli Stati membri*

Articolo 31 *Designazione delle autorità*

Articolo 32 *Funzioni dell'autorità di gestione*

Articolo 33 *Funzioni dell'autorità di certificazione*

Articolo 34 *Funzioni dell'autorità di audit*

Articolo 35 *Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*

Articolo 36 *Poteri e responsabilità della Commissione*

Articolo 37 *Cooperazione con le autorità di audit*

TITOLO VI

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI, RETTIFICHE FINANZIARIE E DISIMPEGNI

CAPO 1

Gestione finanziaria

Articolo 38 *Impegni di bilancio*

Articolo 39 *Pagamenti da parte della Commissione*

Articolo 40 *Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione*

Articolo 41 *Domande di pagamento*

Articolo 42 *Pagamenti ai beneficiari*

Articolo 43 *Uso dell'euro*

Articolo 44 *Pagamento e liquidazione del prefinanziamento*

Articolo 45 *Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento*

Articolo 46 *Interruzione dei termini di pagamento*

Articolo 47 *Sospensione dei pagamenti*

CAPO 2

Preparazione, esame, accettazione dei conti e chiusura dei programmi operativi

Articolo 48 *Presentazione di informazioni*

Articolo 49 *Preparazione dei conti*

Articolo 50 *Esame e accettazione dei conti*

Articolo 51 *Disponibilità dei documenti*

Articolo 52 *Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale*

CAPO 3

Rettifiche finanziarie e recuperi

Articolo 53 *Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*

Articolo 54 *Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione*

Articolo 55 *Criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione*

Articolo 56 *Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione*

Articolo 57 *Rimborso*

Articolo 58 *Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi*

CAPO 4

Disimpegno

Articolo 59 *Disimpegno*

Articolo 60 *Eccezioni al disimpegno*

Articolo 61 *Procedura*

TITOLO VII

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E FINALI

Articolo 62 *Esercizio della delega*

Articolo 63 *Procedura di comitato*

Articolo 64 *Entrata in vigore*

Allegato I - Modelli di programma operativo

Allegato II - Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 (in prezzi del 2011)

Allegato III - Dotazione del Fondo per il periodo 2014-2020 per Stato membro (in prezzi del 2011)

Allegato IV - Criteri di designazione delle autorità di gestione e di certificazione

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2014, n. L 72.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2014.

(3) Per l'integrazione del presente regolamento, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, vedi il *Regolamento 13 marzo 2014, n. 532/2014*; per l'integrazione, con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, vedi il *Regolamento 17 luglio 2014, n. 1255/2014*; per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II, vedi il *Regolamento 11 febbraio 2015, n. 2015/212*; e, per le modalità di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione, vedi il *Regolamento 20 febbraio 2015, n. 2015/341*.

Parlamento Europeo

Reg. (CE) 11/03/2014, n. 223/2014

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

Pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2014, n. L 72.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
visto il parere del Comitato delle regioni (5),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),
considerando quanto segue:

(1) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Cionondimeno, nel 2011 quasi un quarto delle persone che vivevano nell'Unione (119,82 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia circa 4 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. La povertà e l'esclusione sociale non sono però ripartite in modo uniforme in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, nel 2011, quasi l'8,8% dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre, tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, in particolare di quelle del regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e assicurare la parità tra uomini e donne come pure l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione, della gestione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (il "Fondo"), nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi.

(4) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(5) L'articolo 6 TUE sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(6) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, sviluppi e persegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(7) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà fino ad arrivare all'eliminazione delle sue forme più gravi nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti. Occorre che il Fondo riduca le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare.

(8) Il Fondo non intende sostituire le politiche pubbliche adottate dagli Stati membri al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare quelle necessarie per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.

(9) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria ai sensi del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (il "regolamento finanziario").

(10) Tali disposizioni garantiscono altresì che le operazioni finanziate siano conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento, nonché alle rispettive politiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.

(11) La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 tiene conto in eguale misura dei seguenti indicatori, valutati sulla base di dati Eurostat: la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa. Tale ripartizione tiene altresì conto delle diverse modalità utilizzate negli Stati membri per fornire assistenza alle persone indigenti. Cionondimeno, a ogni Stato membro dovrebbe essere assegnato un importo minimo pari a 3.500.000 EUR per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini dell'istituzione di un programma operativo dotato di un livello di risorse significativo.

(12) La dotazione assegnata a uno Stato membro a titolo del Fondo dovrebbe essere detratta dalla dotazione di tale Stato membro a titolo dei fondi strutturali.

(13) I programmi operativi degli Stati membri dovrebbero individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e/o materiale da considerare e/o le attività di inclusione sociale da sostenere, nonché descrivere le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno del Fondo per i programmi nazionali. Dovrebbero inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente dei programmi operativi.

(14) Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coincide con significativi sprechi alimentari. A tale riguardo, il Fondo dovrebbe agevolare le donazioni di prodotti alimentari, laddove opportuno. Tuttavia ciò non pregiudica la necessità di eliminare gli ostacoli esistenti onde incoraggiare le donazioni di prodotti alimentari in eccesso, così da combattere la deprivazione alimentare.

(15) Nell'ottica di garantire l'attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.

(16) Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda la possibile evoluzione delle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per modificare il programma operativo.

(17) Al fine di rispondere nella maniera più efficace e adeguata alle varie esigenze e raggiungere in modo migliore le persone indigenti, occorre applicare il principio del partenariato.

(18) Gli scambi di esperienze e di migliori prassi hanno un notevole valore aggiunto, in quanto facilitano l'apprendimento reciproco. La Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne lo scambio, cercando nel contempo sinergie con lo scambio di migliori prassi nel contesto di fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE).

(19) Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri dovrebbero redigere e fornire alla Commissione relazioni di attuazione annuali e finali. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per effettuare un riesame, a meno che convengano diversamente. Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella sorveglianza in modo opportuno.

(20) Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su dati pertinenti ed essere integrate, se necessario, da indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Esse dovranno altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

(21) In sede di valutazione del Fondo e nel contesto dell'elaborazione della metodologia di valutazione occorre tenere presente che la deprivazione è un concetto complesso di natura pluridimensionale.

(22) I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità dettagliate di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei beneficiari, degli Stati membri e, se del caso, delle autorità locali e regionali.

(23) Si applica il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(24) È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a titolo del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

(25) Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme uniformi, semplici ed eque relative al periodo di ammissibilità, alle operazioni e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per le operazioni, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

(26) Tenuto conto della data entro cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole per evitare qualsiasi interruzione nella fornitura degli aiuti alimentari. A tal fine è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° dicembre 2013.

(27) Il *regolamento (UE) n. 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevede che i prodotti acquistati come scorte mediante intervento pubblico possano essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, a seconda della circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali prodotti è l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante tali prodotti siano utilizzati a favore degli indigenti. Tali importi non dovrebbero essere applicati in modo da

attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile di tali prodotti e dei proventi da essi derivanti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali prodotti ai fini del programma a favore degli indigenti.

(28) È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate su iniziativa della Commissione e degli Stati membri in forma di assistenza tecnica con il sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni partner a livello di Unione.

(29) Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.

(30) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo del Fondo. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei loro programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(31) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento e al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti il Fondo. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito dei rispettivi accordi e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(32) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisarne le responsabilità e funzioni.

(33) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, è opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione.

(34) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. È opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione.

(35) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. È opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di operazioni al fine di consentire risultati idonei ad essere estrapolati. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo

di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico o verifiche di convalida purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(36) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il Fondo nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(37) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(38) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia del Fondo.

(39) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire semplici norme relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale.

(40) Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile. Gli importi arretrati dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(41) Un pagamento di prefinanziamento all'avvio del programma operativo dovrebbe far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione delle operazioni a partire dall'adozione del programma operativo. Tale prefinanziamento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un'operazione al momento in cui è selezionata.

(42) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della loro richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.

(43) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lasci supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei

conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(44) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, è opportuno stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.

(45) Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento finanziario alla gestione finanziaria del Fondo, è necessario istituire procedure semplici per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare una base chiara e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(46) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(47) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(48) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, la procedura di chiusura dovrebbe essere semplice. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(49) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che si renda necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(50) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(51) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 150.000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o di una frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione

completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno introdurre norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo, come pure del carattere volontario di molti beneficiari.

(52) Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno precisare le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.

(53) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, ai criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e al recupero degli importi versati indebitamente, alle norme che precisino le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito dei sistemi di sorveglianza istituiti dalle autorità di gestione, ai requisiti minimi per le piste di controllo contabile, alla portata e al contenuto degli audit nazionali, e al metodo di campionamento, alle norme dettagliate per l'utilizzo dei dati raccolti durante gli audit e ai criteri per determinare mancanze gravi nel funzionamento effettivo dei sistemi di gestione e controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria applicabile e per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(54) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, per quanto riguarda le decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di approvazione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi, le decisioni sulla non accettazione e l'importo imputabile se i conti non sono stati accettati, le decisioni sulle rettifiche finanziarie, le decisioni che stabiliscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.

(56) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il modello di

indagine strutturata presso i destinatari finali, la frequenza della segnalazione delle irregolarità e il modulo di segnalazione da utilizzare, le modalità e le condizioni per il sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per la gestione e il controllo, le specifiche tecniche delle segnalazioni e delle registrazioni dei dati riguardo al sistema di gestione e controllo, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo, il modello per la relazione e il parere dell'organismo indipendente di audit e la descrizione delle funzioni e delle procedure in vigore per l'autorità di gestione, e, se del caso, l'autorità di certificazione, il modello per le domande di pagamento e il modello per i bilanci. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(57) Per taluni atti di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 182/2011, il potenziale impatto e le implicazioni sono di un'importanza tale per gli Stati membri che un'eccezione alla regola generale è giustificata. Di conseguenza, in mancanza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la stesura delle specifiche tecniche di registrazione e conservazione dei dati in relazione al sistema di gestione e di controllo. L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n 182/2011 dovrebbe pertanto applicarsi a tali atti di esecuzione

(58) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(59) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(60) È necessario garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti.

(61) Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli atti delegati di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 62.

(5) GU C 139 del 17.5.2013, pag. 59.

(6) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2014.

(7) *Regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(8) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.

Articolo 2 Definizioni

Si intende per:

- 1) "assistenza materiale di base": beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale, ad esempio vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo;
- 2) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
- 3) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile,

- attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;
- 4) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;
 - 5) "programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base" ("PO I"): un programma operativo che sostiene la distribuzione di prodotti alimentari e/o la fornitura di assistenza materiale di base alle persone indigenti, associato se del caso a misure di accompagnamento e finalizzato ad alleviare l'esclusione sociale delle persone indigenti;
 - 6) "programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti" ("PO II"): un programma operativo a sostegno delle attività che non rientrano nelle misure attive per il mercato del lavoro, che prevede assistenza non finanziaria e non materiale ed è finalizzato all'inclusione sociale delle persone indigenti;
 - 7) "operazione": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;
 - 8) "operazione completata": un'operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato erogato ai beneficiari;
 - 9) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
 - 10) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - 11) "misure di accompagnamento": le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile, ad esempio orientamenti su una dieta equilibrata e consulenza in materia di gestione finanziaria;
 - 12) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell' *articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
 - 13) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione alle operazioni attuate dai beneficiari;
 - 14) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
 - 15) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - 16) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

17) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

18) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento;

19) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre il Fondo a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

(4) *Direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Articolo 3 Obiettivi

1. Il Fondo promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020, e integra nel contempo i fondi strutturali. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.

Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

2. Il Fondo integra le politiche nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.

Articolo 4 Ambito di intervento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

Al fine di aumentare e diversificare la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti nonché di ridurre ed evitare lo spreco di alimenti, il Fondo può sostenere attività legate alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio e alla distribuzione di donazioni di prodotti alimentari.

Il Fondo può altresì finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

2. Il Fondo sostiene le attività che contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.

3. Il Fondo promuove a livello dell'Unione l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone prassi in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Articolo 5 Principi

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che è fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno del Fondo sia coerente con le pertinenti politiche e priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. Il sostegno a titolo del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.
5. Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato e della capacità amministrativa limitata delle organizzazioni le cui attività sono principalmente svolte da volontari.
6. In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il FSE e con altre politiche, strategie e strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare le iniziative dell'Unione nel settore della sanità pubblica e della lotta agli sprechi alimentari.
7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.
8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione.
9. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad assicurare che i programmi operativi siano predisposti, programmati, attuati, monitorati e valutati, nel rispetto del principio di partenariato, nell'ambito delle consultazioni delle parti interessate in conformità del presente regolamento.
10. La Commissione e gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
11. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione, della gestione ed attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo, nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi. La Commissione e gli Stati membri ricorrono a dati disaggregati per genere, ove disponibili.

La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni da esso sostenuti.

12. Le operazioni sostenute dal Fondo sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile"). In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

13. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

14. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.

TITOLO II

RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 Risorse globali

1. Le risorse disponibili a titolo del Fondo per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 395 684 880 EUR, espresse in prezzi 2011, secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II.

2. La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell'allegato III. L'importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3 500.000 EUR per l'intero periodo.

3. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse è indicizzato in ragione del 2% annuo.

4. Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 7 Programmi operativi

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un PO I e/o un PO II per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Un PO I stabilisce:

a) un'identificazione e una motivazione della scelta della tipologia o delle tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e, per ogni tipologia di deprivazione materiale considerata, una descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari e/o della fornitura di

assistenza materiale di base nonché, se del caso, delle misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16;

b) una descrizione del programma o dei programmi nazionali corrispondenti per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

d) i criteri di selezione delle operazioni e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale;

e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il FSE;

g) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di deprivazione materiale considerato, nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

3. Un PO II stabilisce:

a) una strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, inclusa una giustificazione della scelta della priorità di intervento;

b) gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dell'individuazione delle esigenze nazionali, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo;

c) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di azione;

d) l'individuazione delle persone indigenti destinatarie;

e) gli indicatori finanziari relativi alla corrispondente spesa assegnata;

f) i risultati previsti per gli obiettivi specifici nonché i corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato specifici a ciascun programma, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;

g) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui alla lettera b), compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei tipi di beneficiari;

h) una descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti tra le operazioni.

4. Ogni programma operativo stabilisce inoltre:

a) l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di sorveglianza;

b) una descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo;

c) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

d) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità dell'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 20.

Le organizzazioni partner di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni, le attività che consistono, se del caso, nel reindirizzamento ai servizi competenti, che integrano la prestazione di assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano finanziate dal Fondo. Tuttavia, il primo comma non si applica qualora i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base siano forniti esclusivamente a bambini indigenti presso strutture di assistenza all'infanzia o strutture analoghe.

5. Gli Stati membri o un'autorità da essi designata redigono i programmi operativi. Essi cooperano con tutte le parti interessate nonché, laddove opportuno, con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.

6. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo gli opportuni modelli di cui all'allegato I.

Articolo 8 Adozione dei programmi operativi

1. La Commissione valuta la coerenza di ogni programma operativo con il presente regolamento e il relativo contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La Commissione garantisce l'assenza di sovrapposizioni con i programmi operativi finanziati dal FSE nello Stato membro interessato.

2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo proposto.

3. Ove siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del paragrafo 2, la Commissione approva ciascun programma operativo mediante atti di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Articolo 9 Modifiche dei programmi operativi

1. Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di un programma operativo. La richiesta è corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.

2. La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.

Articolo 10 Scambio di buone prassi

La Commissione facilita, anche per mezzo di un sito internet, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Le organizzazioni pertinenti che non ricorrono al Fondo possono altresì essere incluse.

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e, in seguito a tale consultazione, riferisce quindi al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito.

La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.

TITOLO III

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 11 Comitato di sorveglianza di un PO II

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di adozione di un PO II, lo Stato membro istituisce o nomina un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno in conformità del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti dello Stato membro, degli organismi intermedi e di tutte le parti interessate nonché, se del caso, da rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti. I rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nonché delle parti interessate ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dalle rispettive organizzazioni attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

4. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 12 Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché se del caso dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, in particolare:

a) i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione, incluse le conclusioni della valutazione;

b) l'attuazione delle azioni di informazione e comunicazione;

c) le azioni che considerano e promuovono la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione.

3. Il comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, in linea con i principi guida di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f);

b) le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma.

Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 13 Relazioni di attuazione e indicatori

1. Dal 2015 al 2023 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sul programma operativo attuato nel precedente esercizio finanziario.

2. Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione annuale conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6, compreso l'elenco di indicatori comuni nonché, per i programmi operativi per l'inclusione sociale, l'elenco degli indicatori specifici per il programma.

Gli Stati membri consultano le parti interessate, evitando i conflitti di interessi, in merito alle relazioni di attuazione del PO I. Una sintesi delle osservazioni di tali parti interessate è allegata alla relazione.

3. Le relazioni di attuazione annuali si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Ove la Commissione non abbia informato lo Stato membro entro il termine stabilito, la relazione è considerata ricevibile.

4. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della stessa.

Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro il termine stabilito, le relazioni si considerano approvate.

5. Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo entro il 30 settembre 2024.

Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione finale conformemente agli atti delegati di cui al paragrafo 6.

La Commissione esamina la relazione di attuazione finale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento della stessa.

Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro tale termine, le relazioni sono considerate approvate.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, entro il 17 luglio 2014.

7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive adottate.

8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni relazione di attuazione annuale e finale.

9. La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni di attuazione annuali e finali.

10. La procedura concernente le relazioni di attuazione non è eccessiva rispetto alle risorse stanziare e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi.

Articolo 14 Riunioni di riesame

1. La Commissione e gli Stati membri si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2023, salvo diverso accordo, per riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto della relazione di attuazione annuale e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

2. La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione. Le parti interessate sono invitate a partecipare alle riunioni di riesame del PO I, fatta eccezione per le parti di tali riunioni in cui la loro partecipazione darebbe luogo a conflitti di interessi o a una violazione della riservatezza in relazione alle questioni in materia di audit.

3. Lo Stato membro provvede affinché sia dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione di riesame e fa riferimento a tale seguito nella relazione di attuazione dell'esercizio o degli esercizi successivi, a seconda dei casi.

Articolo 15 Disposizioni generali relative alla valutazione

1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 13.

2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche integralmente ma non comprendono in alcun caso informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali.

3. Le valutazioni non sono eccessive rispetto alle risorse stanziare o alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri amministrativi.

Articolo 16 Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante di ciascun programma operativo.
 2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del programma operativo ed è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.
 3. Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi:
 - a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;
 - b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;
 - d) il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo;
 - e) il coinvolgimento delle parti interessate;
 - f) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni.
 4. Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi:
 - a) il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali;
 - b) la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma;
 - e) in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati;
 - f) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo;
 - g) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - h) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - i) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - j) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.
-

Articolo 17 Valutazione durante il periodo di programmazione

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo entro il 31 dicembre 2018.
 2. La Commissione può effettuare, di sua iniziativa, valutazioni dei programmi operativi.
 3. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione di un PO I può valutare l'efficacia e l'efficienza del programma operativo.
 4. L'autorità di gestione di un PO I svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022, conformemente al modello adottato dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello, previa consultazione delle parti interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
 5. L'autorità di gestione di un PO II effettua almeno una valutazione entro il 31 dicembre 2022. La valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle operazioni sostenute. E' garantito un opportuno follow-up.
-
-

Articolo 18 Valutazione ex post

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 19 Informazione e comunicazione

1. La Commissione e gli Stati membri provvedono a fornire informazioni e a promuovere le azioni finanziate dal Fondo. Tali informazioni sono destinate in particolare alle persone indigenti nonché al pubblico in generale e ai media. Esse valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo, degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione, senza stigmatizzare i destinatari finali.
2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dal Fondo, l'autorità di gestione mantiene un elenco delle operazioni finanziate dal Fondo nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet. Tale elenco di operazioni comprende come minimo le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del beneficiario,
 - b) l'importo del finanziamento dell'Unione concesso;
 - c) per i PO I, il tipo di deprivazione materiale considerato.

L'autorità di gestione aggiorna l'elenco delle operazioni almeno ogni dodici mesi.

3. Durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, oppure un logo dell'Unione di dimensioni ragionevoli in un luogo facilmente visibile al pubblico. Tale requisito è osservato, senza stigmatizzare i destinatari finali, in tutti i luoghi di realizzazione di un PO I e/o di un PO II, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'operazione sul proprio sito web, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione adottate dal beneficiario e dalle organizzazioni partner è riconosciuto il sostegno all'operazione ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

5. L'autorità di gestione informa i beneficiari della pubblicazione dell'elenco delle operazioni in conformità del paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce strumenti di informazione e comunicazione, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

6. Nel caso di un PO II:

a) lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione:

i) di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo; e

ii) di almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e/o presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, esempi di operazioni;

b) durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari informano il pubblico in merito al sostegno ottenuto dal Fondo assicurando che i partecipanti all'operazione siano a conoscenza del sostegno fornito dal Fondo;

c) qualsiasi documento, compresi attestati di partecipazione o di altro tipo, riguardante tali operazioni contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo;

d) l'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti per quanto concerne le opportunità di finanziamento, gli inviti a presentare domande e le relative condizioni nonché i criteri di selezione delle operazioni da sostenere.

7. Per il trattamento dei dati personali a norma degli articoli da 15 a 19 del presente regolamento, l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla *direttiva 95/46/CE*.

TITOLO IV

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO

Articolo 20 Cofinanziamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo ammonta fino all'85% della spesa pubblica ammissibile. Può essere aumentato nelle circostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali aggiuntive.

2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo.

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 21 Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato è l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del *regolamento (UE) n. 407/2010* del Consiglio (4);
- b) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato non è l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del *regolamento (CE) n. 332/2002* del Consiglio (5);
- c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2. In deroga al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

(4) *Regolamento (UE) n. 407/2010* del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(5) *Regolamento (CE) N. 332/2002* del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Articolo 22 Periodo di ammissibilità

1. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 27.

2. Le spese sono ammissibili a un sostegno del programma operativo se sono sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023.

3. Non sono selezionate per il sostegno da parte del programma operativo le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, a prescindere dal fatto che abbia effettuato tutti i relativi pagamenti.

4. In caso di modifica di un programma operativo, le spese che diventano ammissibili a seguito della modifica apportata al programma operativo lo diventano solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione da parte dello Stato membro.

Articolo 23 Ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni sostenute da un programma operativo sono situate nello Stato membro indicato in detto programma.

2. Le operazioni possono ricevere un sostegno da un programma operativo purché siano state selezionate secondo una procedura equa e trasparente e, sulla base dei criteri definiti in detto programma operativo o dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza, a seconda dei casi.

3. Non appena adottati, i criteri di selezione e gli elenchi delle operazioni selezionate per il sostegno a titolo di un PO II sono comunicati ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi cofinanziati dal FSE.

4. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono inoltre essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner a titolo gratuito. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell' *articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013*, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento di cofinanziare il programma.

La Commissione applica le procedure adottate a norma dell' *articolo 20, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013*, conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantirne la massima efficacia.

5. Tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base sono distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.

6. Al fine di evitare doppi finanziamenti, un'operazione sostenuta dal Fondo non può ricevere sostegno da più di un programma operativo cofinanziato dal Fondo o da un altro strumento dell'Unione.

Articolo 24 Forme di sostegno

1. Il Fondo è impiegato dagli Stati membri per fornire un sostegno in forma di sovvenzioni, commesse o mediante una combinazione degli stessi. Tuttavia, tale sostegno non può assumere la forma degli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 25 Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;
- b) rimborso sulla base di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di sostegno pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate rispetto ad un'unica operazione se ciascuna opzione si applica a diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di tale operazione.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:
 - i) dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;
 - b) metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - c) tassi stabiliti dal presente regolamento;
 - d) caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100.000 EUR.
4. Gli importi calcolati nelle forme di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del titolo VI.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
-

Articolo 26 Ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o sulla base dello stesso.
2. In deroga al paragrafo -1, le spese ammissibili a un sostegno di un PO I sono:
- a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
 - b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o assistenza materiale di base e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi delle organizzazioni partner e le spese di magazzino, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a) o, in casi debitamente giustificati, le spese effettivamente sostenute e pagate;
 - c) le spese amministrative, di trasporto e di magazzino sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5% del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell' *articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013*;
 - d) le spese di raccolta, trasporto, magazzino e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate, sostenute e pagate dalle organizzazioni partner;
 - e) le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a).
3. In deroga al paragrafo 1, le spese ammissibili al sostegno di un programma operativo sono le spese sostenute a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, o, per le spese indirette sostenute in

conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, una percentuale forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

4. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

- a) interessi passivi;
 - b) fornitura di infrastrutture;
 - c) spese per beni di seconda mano;
 - d) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
-
-

Articolo 27 Assistenza tecnica

1. Su iniziativa o per conto della Commissione ed entro una soglia dello 0,35% della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare le attività di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento, nonché le attività di cui all'articolo 10.

2. La Commissione consulta gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito all'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica.

3. La Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i suoi piani sul tipo di azioni relative alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo del Fondo.

4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5% della dotazione del Fondo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.

TITOLO V

GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 28 Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 5, paragrafo 7:

- a) una descrizione delle funzioni di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 29 Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 30 Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e al presente regolamento.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi notificano alla Commissione le irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo del Fondo e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non notificano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare.

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti il Fondo. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 31 Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per due programmi operativi.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di certificazione, fatto salvo il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per due programmi operativi.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per due programmi operativi.

5. Purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione per il PO I e il PO II per i quali l'importo complessivo del sostegno del Fondo non supera 250.000.000 EUR, l'autorità di audit, possono fare parte della stessa autorità o organismo pubblico.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, le autorità di certificazione e le autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 32 Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
2. Per quanto riguarda la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
 - a) assiste, se del caso, il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori;
 - b) elabora e presenta alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, evitando nel contempo conflitti di interessi per il PO I, o previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 relativamente al PO II, relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 13;
 - c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
 - d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II;
 - e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) a norma della *direttiva 95/46/CE* e, ove possibile, suddivisi per sesso.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
 - a) elabora e, se necessario e previa approvazione, applica procedure e/o criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti;
 - b) garantisce che l'operazione selezionata:
 - i) rientri nel campo di intervento del Fondo e del programma operativo;
 - ii) rispetti i criteri stabili nel programma operativo e negli articoli 22, 23 e 26;
 - iii) tenga conto, se del caso, dei principi stabiliti all'articolo 5, paragrafi 11, 12, 13 e 14;
 - c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
 - e) si accerta che, ove l'operazione sia iniziata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
 - f) stabilisce il tipo di assistenza materiale per il PO I e il tipo di azione per il PO II cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
 - a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
 - b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 28, lettera g);
- e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alla definizione in dettaglio dei requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, relativamente ai documenti contabili e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Articolo 33 Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare di:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario;

- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
 - d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
 - e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
 - f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
 - g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
 - h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
-
-

Articolo 34 Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo o, se del caso, su una verifica di convalida e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dal Fondo a un PO I non superi 35.000.000 EUR, l'autorità di audit è autorizzata a limitare le attività di controllo ad un audit annuale del sistema che preveda anche una verifica di convalida su una combinazione di test delle operazioni casuali e basati sul rischio. L'attività di audit è svolta in conformità alle norme in materia di

controllo riconosciute a livello internazionale e quantifica ogni anno il livello di errori presenti nelle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che le attività di audit tengano conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione di un programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento o, se del caso, il metodo della verifica di convalida per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a decorrere dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario;

b) una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

Articolo 35 Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità, da parte delle autorità, ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di controllo e di gestione e alla sorveglianza stabiliti all'allegato IV.

L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale.

3. Gli Stati membri possono decidere che un'autorità di gestione o un'autorità di certificazione designata per un programma operativo cofinanziato dal FSE a norma del *regolamento (UE) n. 1303/2013* sia considerata designata ai fini del presente regolamento.

4. La Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma.

Fatto salvo l'articolo 46, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 36 Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati

da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi operativi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente al presente regolamento. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma operativo o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dal Fondo o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o per verificare la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

Articolo 37 Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi più di un'autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO VI

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI, RETTIFICHE FINANZIARIE E DISIMPEGNI

CAPO 1

Gestione finanziaria

Articolo 38 Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento

Per ciascun programma operativo, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Articolo 39 Pagamenti da parte della Commissione

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi del Fondo a ciascun programma operativo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del Fondo.
 2. I pagamenti avvengono in forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale.
-
-

Articolo 40 Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese pubbliche ammissibili che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 50.
 2. In deroga all'articolo 21, il contributo a titolo del Fondo mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non supera l'importo massimo del contributo a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
-
-

Articolo 41 Domande di pagamento

1. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
 2. Le domande di pagamento per il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprendono:
 - a) l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
 - b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.
 3. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.
 4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.
-
-

Articolo 42 Pagamenti ai beneficiari

1. L'autorità di gestione provvede affinché, nel caso di sovvenzioni a favore delle organizzazioni partner, i beneficiari dispongano di un fondo di cassa che sia sufficiente a garantire l'attuazione delle operazioni.
 2. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento e dei pagamenti intermedi, l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
 3. Il pagamento di cui al paragrafo 2 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
 - a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);
 - b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
- Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.
-
-

Articolo 43 Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento, convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 44 Pagamento e liquidazione del prefinanziamento

1. A seguito della decisione che approva il programma operativo, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all'11% del contributo totale del Fondo al programma operativo interessato.

2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma operativo ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

3. L'importo complessivo versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se per il programma operativo interessato non è inviata alcuna domanda di pagamento entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo dell'Unione al programma operativo in questione.

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.

Articolo 45 Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 35.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente all'articolo 13.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 46 Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi nel caso in cui:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Articolo 47 Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 46;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati sugli indicatori.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO 2

Preparazione, esame, accettazione dei conti e chiusura dei programmi operativi

Articolo 48 Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i seguenti documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
 - b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
 - c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettere a) e b), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile.
-
-

Articolo 49 Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e comprendono i seguenti elementi:

- a) l'importo totale di spese pubbliche ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 41 e dell'articolo 45, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica ammissibile corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e gli importi non recuperabili;
- c) un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
- i) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), e ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento definito all'articolo 20;
- ii) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile, costituiti dall'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 40, paragrafo 1.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 55 e 56.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 55 e 56.

Articolo 50 Esame e accettazione dei conti

1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione procede, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 48 del presente regolamento.

Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato al primo comma del presente articolo.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito al paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al

paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine di detto periodo la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 46 e 47.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

Articolo 51 Disponibilità dei documenti

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dal Fondo per operazioni per le quali la spesa pubblica totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati in forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Articolo 52 Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 48, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo.
 2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.
-
-

CAPO 3

Rettifiche finanziarie e recuperi

Articolo 53 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
 2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
 3. Il contributo a titolo del Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 4.
 4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per le operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per le operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
 5. Una rettifica finanziaria non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di proseguire nei recuperi ai sensi del presente articolo.
-
-

Articolo 54 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.
2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
 - a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile di un'operazione ammessa al sostegno del Fondo o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo e il Consiglio sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

Articolo 55 Criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 54, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 53 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Qualora non sia possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al Fondo, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

Articolo 56 Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito di tale esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare il Fondo conformemente all'articolo 53, paragrafo 3.
6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
7. Se la Commissione, nell'espletamento delle sue responsabilità di cui all'articolo 36, o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del Fondo al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento

dei conti conformemente all'articolo 50, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevati dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

Articolo 57 Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Articolo 58 Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 150.000 EUR non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. L'audit di un'operazione sostenuta da un PO I può riguardare tutte le fasi della sua attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 37, paragrafo 2, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

4. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere

carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

5. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 51, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

CAPO 4

Disimpegno

Articolo 59 Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 45, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 41, compresa qualsiasi domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a una interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 52, paragrafo 1.

Articolo 60 Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma operativo.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 61 Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 59.
 2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
 3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
 4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio interessato, la riduzione del contributo relativo al programma operativo. In caso di mancata presentazione la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo del Fondo per l'esercizio interessato.
 5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma operativo, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.
-
-

TITOLO VII

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E FINALI

Articolo 62 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 32, paragrafi 8 e 9, all'articolo 34 paragrafi 7 e 8 e all'articolo 55, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.

Articolo 63 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' *articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011*.
 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' *articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.
- Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione relativamente ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 8, secondo comma del presente regolamento, e si applica l' *articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.
-
-

Articolo 64 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

Allegato I

Modelli di programma operativo

1. Modello di programma operativo PO I

Scarica il file

Formato dei dati finanziari (parte 5):

5.1. Piano di finanziamento del programma operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR)

Scarica il file

5.2. Piano finanziario indicante l'importo delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento (in EUR)

Scarica il file

2. Modello di programma operativo PO II

Scarica il file

Formato dei dati finanziari (sezione 4):

5.1. Piano di finanziamento del programma operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR)

Scarica il file

5.2. Piano finanziario indicante l'importo delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo per ciascun tipo di azione (in EUR)

Settore di intervento	Spese pubbliche
-----------------------	-----------------

Totale

Assistenza tecnica

Tipo di azione 1

Tipo di azione 2

...

Tipo di azione n

Allegato II

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 (in prezzi del 2011)

2014	EUR	485.097.840
2015	EUR	485.097.840
2016	EUR	485.097.840
2017	EUR	485.097.840
2018	EUR	485.097.840
2019	EUR	485.097.840
2020	EUR	485.097.840
Totale	EUR	3.395.684.880

Allegato III

Dotazione del Fondo per il periodo 2014-2020 per Stato membro (in prezzi del 2011)

Stati.membri	EUR
Belgio	65.500.000
Bulgaria	93.000.000
Repubblica.ceca	20.700.000
Danimarca	3.500.000
Germania	70.000.000
Estonia	7.100.000
Irlanda	20.200.000
Grecia	249.300.000
Spagna	499.900.000
Francia	443.000.000
Croazia	32.500.000
Italia	595.000.000
Cipro	3.500.000
Lettonia	36.400.000
Lituania	68.500.000
Lussemburgo	3.500.000
Ungheria	83.300.000
Malta	3.500.000
Paesi.Bassi	3.500.000
Austria	16.000.000
Polonia	420.000.000
Portogallo	157.000.000
Romania	391.300.000
Slovenia	18.200.000
Slovacchia	48.900.000
Finlandia	20.000.000
Svezia	7.000.000
Regno.Unito	3.500.000
Totale	3.383.800.000

Allegato IV

Criteri di designazione delle autorità di gestione e di certificazione

1. Ambiente di controllo interno

i) esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna di esse, assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni;

- ii) quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione;
- iii) procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- iv) piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per diverse funzioni nell'organizzazione.

2. Gestione del rischio

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. Attività di gestione e controllo

A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici del programma operativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni;
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti;
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale;
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate;
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati;
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali;
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione;
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi alle norme unionali e nazionali applicabili tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit;
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica;

iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. Sorveglianza

A. Autorità di gestione

- i) Se del caso, procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori;
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali;

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle sue responsabilità in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2010
COM(2010) 758 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per
la coesione sociale e territoriale**

SEC(2010) 1564 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale

1. INTRODUZIONE

La Commissione europea ha messo la lotta alla povertà al centro della sua agenda economica, sociale e per l'occupazione, **la strategia Europa 2020**. I capi di Stato e di governo hanno compiuto un importante passo avanti prefissandosi l'obiettivo comune di **fare uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale almeno 20 milioni di persone nell'UE nei prossimi dieci anni. Ora seguiranno obiettivi nazionali complementari per tutti i 27 Stati membri.**

Nel 2008, oltre 80 milioni di persone nell'UE, vale a dire più dell'intera popolazione dello Stato membro più grande o il 16,5% della popolazione dell'Unione, vivevano al di sotto della soglia di povertà. Più della metà di queste sono donne e 20 milioni sono bambini. Naturalmente la situazione è peggiorata in seguito alla crisi economica.

I soggetti più vulnerabili delle nostre società hanno risentito in maggior misura delle conseguenze della crisi. La situazione dei redditi più bassi è ulteriormente peggiorata e queste persone sono ora ancor più a rischio di indebitamento e insolvenza. La disoccupazione è aumentata soprattutto tra i giovani, gli immigrati e le persone poco qualificate che spesso fanno lavori temporanei e scarsamente retribuiti e sono dunque maggiormente esposti ad un peggioramento delle loro condizioni di vita. In particolare, un giovane su cinque nel mercato del lavoro è disoccupato, il tasso di disoccupazione tra i cittadini non UE supera di 11 punti percentuali quello dei cittadini UE e l'aumento della disoccupazione tra le persone scarsamente qualificate è stato doppio rispetto all'aumento tra le persone altamente qualificate.

Nel 2008, i cosiddetti "lavoratori poveri" rappresentavano l'8% della popolazione attiva e dal 2005 il rischio di povertà è aumentato significativamente per i disoccupati, passando dal 39% al 44%. Inoltre, l'8% degli Europei vive in condizioni di **grave deprivazione materiale** e non può permettersi una serie di servizi considerati essenziali per vivere una vita dignitosa in Europa, ad esempio il telefono o un impianto di riscaldamento adeguato. Nei paesi più poveri la percentuale supera il 30%. Inoltre, oltre il 9% della popolazione europea in età lavorativa vive in famiglie in cui non lavora nessuno.

Tutto ciò è inaccettabile nell'Europa del 21° secolo. La lotta all'esclusione sociale e la promozione della giustizia sociale e dei diritti fondamentali sono da lungo tempo obiettivi fondamentali dell'Unione europea, che si fonda sui valori del rispetto della dignità umana e della solidarietà. Tuttavia, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono fare di più e agire in modo più efficiente ed efficace per aiutare i cittadini più vulnerabili. La principale risorsa dell'UE sono i suoi cittadini. Le prospettive di prosperità dell'Unione dipendono dalle possibilità offerte agli Europei di garantirsi un futuro migliore per sé e per le loro famiglie. La lotta alla povertà si concentrerà sul rilancio della crescita economica e sull'aumento del numero e della qualità dei posti di lavoro.

Una delle sette iniziative faro proposte dalla Commissione per raggiungere questo obiettivo è la **creazione di una Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale**. La piattaforma intende costituire la base di un impegno comune da parte degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE e dei principali soggetti interessati a combattere la povertà e l'esclusione sociale. Giacché gran parte del prossimo decennio sarà presumibilmente caratterizzata da bilanci pubblici ridotti, si dovranno aumentare l'efficienza e la fiducia con azioni che identifichino nuovi modi partecipativi per combattere la povertà continuando al contempo a sviluppare politiche di prevenzione e a far fronte alle esigenze emergenti.

La piattaforma fornirà dunque un **quadro d'azione** dinamico per garantire la coesione sociale e territoriale in modo che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti nell'Unione europea e che le persone vittime di povertà ed esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Accanto alla Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e all'obiettivo di riduzione della povertà, gli obiettivi sociali di Europa 2020 sono integrati dall'obiettivo in materia di occupazione (un tasso di occupazione di donne e uomini tra i 20 e i 64 anni di almeno il 75%) e dall'obiettivo in materia di istruzione (diminuire la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola dal 15% a meno del 10%). Iniziative faro quali "Youth on the move" e "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" mirano a raggiungere tali obiettivi. Legami importanti esistono anche con le altre iniziative faro, "Un'agenda digitale per l'Europa"¹, "L'Unione dell'Innovazione"², "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione"³ e la prossima iniziativa faro per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

La presente comunicazione illustra come le diverse politiche contribuiranno all'obiettivo ambizioso di riduzione della povertà e di aumento dell'inclusione, identifica una serie di azioni collegate per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della povertà e spiega la struttura e il contenuto della Piattaforma (il documento di lavoro dei servizi allegato contiene un elenco indicativo più dettagliato delle azioni programmate della Commissione).

2. LE SFIDE

2.1. Il carattere multidimensionale della povertà e dell'esclusione

L'obiettivo principale di riduzione della povertà e dell'esclusione è stato definito dal Consiglio europeo sulla base di tre indicatori: la percentuale di rischio di povertà (dopo le prestazioni sociali), l'indice di deprivazione materiale e la percentuale di persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa⁴. Questa definizione riflette sia la molteplicità di fattori alla base della povertà e/o dell'esclusione sia la diversità dei problemi affrontati dagli Stati membri e delle priorità da essi individuate. Questo aggregato (116 milioni di persone nel 2008) è più ampio rispetto alla popolazione generalmente considerata come "povera", poiché considera il punto di vista territoriale e forme di esclusione non necessariamente connesse al

¹ COM(2010) 245.

² COM(2010) 546.

³ COM(2010) 614.

⁴ Per una definizione degli indicatori e una descrizione dei rispettivi livelli nei paesi dell'UE si rimanda all'allegato.

reddito. La dimensione territoriale è particolarmente importante poiché le persone "più indigenti" si concentrano spesso in determinate regioni o in aree ancor più circoscritte.

Gli indicatori alla base dell'obiettivo dell'UE di lotta alla povertà sono stati concordati e sviluppati nel quadro del metodo aperto di coordinamento in materia di protezione e inclusione sociale (MAC sociale). Negli ultimi dieci anni, gli Stati membri hanno lavorato insieme e condiviso esperienze sul funzionamento e sulla riforma dei rispettivi sistemi di protezione sociale. Hanno definito obiettivi comuni e si sono accordati su indicatori da usare per orientare le loro politiche a favore dell'inclusione sociale, in materia di riforma dei sistemi pensionistici e nel campo della sanità e dell'assistenza a lungo termine. Il MAC sociale ha favorito l'apprendimento reciproco e il coinvolgimento dei soggetti interessati, ha aiutato a comprendere meglio i rischi sociali vecchi e nuovi e ha messo in luce le sfide che necessitano di nuovi approcci e nuove soluzioni.

La strategia Europa 2020 darà nuovo slancio ed importanza a questo lavoro e contribuirà a sviluppare politiche ed azioni mirate per combattere la povertà e l'esclusione sociale. Sebbene la responsabilità principale in questo campo sia degli Stati membri, **per il raggiungimento dell'obiettivo dell'UE riguardante il tasso di povertà, si dovranno unire tutti gli sforzi e gli strumenti a livello di UE e nazionale.**

2.2. Combattere la povertà lungo tutto il ciclo di vita

Alcuni gruppi sono particolarmente esposti al rischio di povertà: i bambini, i giovani, le famiglie monoparentali, le famiglie con persone a carico, le persone provenienti da famiglie migranti, alcune minoranze etniche (come i Rom), le persone disabili. Inoltre, il divario tra i sessi è evidente e le donne sono generalmente più a rischio degli uomini.

Attualmente in Europa **oltre 20 milioni di bambini sono a rischio di povertà**. Il rischio aumenta al 25% per i bambini che vivono in famiglie numerose e supera il 30% per i bambini che vivono in nuclei monoparentali. Nonostante la maggiore consapevolezza politica del problema, queste cifre non sono migliorate negli ultimi anni. Povertà è sempre sinonimo di minori opportunità e di potenziale spreco. È in gioco il nostro futuro. La povertà ostacola lo sviluppo personale con effetti negativi sulla salute dei bambini, sul loro livello di istruzione e sul loro benessere generale. Un bambino che cresce in un contesto di povertà ed esclusione corre un rischio maggiore di diventare un adulto emarginato, intrappolato in un "circolo" che continua di generazione in generazione. Per aiutare i bambini ad uscire dalla povertà occorre un approccio multidimensionale che coinvolga le politiche per l'occupazione (per aiutare i genitori a trovare un lavoro), la definizione dei regimi fiscali e previdenziali, l'erogazione di servizi di base come servizi di custodia dei bambini di qualità, l'istruzione e la tutela dei diritti dei bambini, che è diventata un obiettivo esplicito dell'Unione nel Trattato di Lisbona. Anche le pari opportunità e le politiche per la famiglia sono fondamentali.

Nell'UE un giovane su cinque è a rischio di povertà. Un numero sempre crescente di giovani non trova posto nell'istruzione e nella formazione professionali o nell'istruzione superiore e ha possibilità limitate di trovare un'occupazione. Una persona su cinque di meno di 25 anni è disoccupata e dunque ad alto rischio di povertà. Inoltre, il fatto che un giovane lavoratore su dieci vive comunque in povertà indica che è necessario migliorare anche la qualità dell'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.

La disoccupazione è la causa principale di povertà per la popolazione in età lavorativa. Il rischio di povertà per i disoccupati è quintuplo rispetto al rischio per le persone che hanno

un lavoro (44% contro 8%). Povertà ed esclusione dal mercato del lavoro vanno di pari passo e ciò è particolarmente evidente per le donne e i più giovani. Tuttavia, il basso reddito, le scarse qualifiche e la sottoccupazione possono causare povertà anche tra i lavoratori. Dal 2000, il numero di **lavoratori poveri** è cresciuto in seguito all'aumento del lavoro temporaneo e a tempo parziale (compreso il lavoro part-time involontario) accompagnato a volte dalla stagnazione dei salari. La povertà dei lavoratori è connessa anche alla situazione di intere famiglie dipendenti da un unico reddito da lavoro. Tra queste, le famiglie monoparentali e monoreddito sono quelle maggiormente a rischio di povertà anche in presenza di un'occupazione. La mancanza di servizi di custodia dei bambini a prezzi accessibili impedisce la loro piena integrazione nel mercato del lavoro.

Anche **gli anziani** sono esposti ad un rischio maggiore di povertà rispetto alla popolazione totale (al 19%) e in alcuni paesi essi sono particolarmente esposti a deprivazione materiale. La portata della sfida demografica che attende l'UE contribuirà ad acuire il problema. Entro il 2030, il numero di pensionati nell'UE avrà superato i 25 milioni e ciò eserciterà una pressione maggiore sull'adeguatezza e sulla sostenibilità a lungo termine dei nostri sistemi pensionistici oltre che sui sistemi sanitari e di assistenza gli anziani. A più lungo termine, il rischio di povertà per gli anziani aumenterà se i percorsi professionali diventeranno più frammentati.

2.3. Esclusione grave, nuove vulnerabilità e svantaggi specifici

Il non avere un alloggio e l'essere esclusi dalla possibilità di disporre sono una delle forme più estreme di povertà e deprivazione, che è aumentata negli ultimi anni. **La povertà energetica**, che minaccia di privare le famiglie non solo del riscaldamento o della climatizzazione, ma anche dell'acqua calda, dell'illuminazione e di altre utenze domestiche essenziali è un'altra manifestazione di deprivazione grave. Anche **l'emarginazione finanziaria** derivante dall'impossibilità di accedere ai servizi bancari di base e **l'indebitamento elevato**, aggravato dalla recente crisi, possono costituire un ostacolo alla ricerca di un lavoro e di conseguenza portare a emarginazione persistente e povertà.

La crisi economica ha anche ulteriormente evidenziato la più elevata esposizione ai rischi sociali della **popolazione migrante**, spesso la prima ad essere colpita in una situazione di disoccupazione in aumento. Nel primo trimestre del 2010 il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri ha superato il 21%. Per questi cittadini, la perdita del lavoro è spesso accompagnata dal mancato accesso alla rete di sicurezza sociale. Alcune **minoranze etniche**, tra cui il gruppo più numeroso è costituito dai **Rom** (all'incirca tra i 10 e i 12 milioni di persone in Europa), sono colpite in modo sproporzionato da deprivazioni molteplici.

I **disabili** o le persone affette da malattie croniche gravi devono spesso affrontare grandi difficoltà socioeconomiche che coinvolgono di frequente tutto il nucleo familiare da cui dipendono: circa 6,5 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione dichiarano di essere affette da qualche forma di disabilità.

3. LA PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE

La lotta alla povertà e all'esclusione deve basarsi sulla crescita e sull'occupazione nonché su una protezione sociale moderna ed efficace. Inoltre, interventi innovativi in materia di protezione sociale devono essere accompagnati da un'ampia gamma di politiche sociali nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sociale, degli alloggi, della sanità, della conciliazione della vita familiare con quella professionale e della famiglia, tutte aree in cui fino ad oggi i sistemi di protezione sociale sono tendenzialmente intervenuti in modo marginale.

La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale costituisce il contributo dell'UE per fronteggiare queste sfide nel quadro della strategia Europa 2020. La Commissione ha identificato le seguenti linee d'azione:

- realizzazione di azioni che interessino l'insieme delle politiche,
- un uso maggiore e più efficace dei fondi dell'UE a sostegno dell'inclusione sociale,
- promozione di un'innovazione sociale basata sull'esperienza,
- lavoro in partenariato e sfruttamento del potenziale dell'economia sociale,
- un coordinamento maggiore delle politiche tra gli Stati membri.

3.1. Realizzazione di azioni di lotta alla povertà e all'esclusione che interessino l'insieme delle politiche

Le molteplici dimensioni della povertà comprendono una mancanza di reddito e di risorse materiali sufficienti a vivere dignitosamente, un accesso inadeguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e l'istruzione, l'esclusione dal mercato del lavoro e un lavoro di scarsa qualità. Questi elementi sono le cause principali della povertà e spiegano come i singoli e le famiglie diventano emarginati. Per trovare soluzioni a questi problemi sono necessari approcci trasversali a tutti gli ambiti politici; di conseguenza, la sfida della lotta alla povertà va integrata nell'elaborazione di tutte le politiche. È necessario migliorare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e microeconomiche riconoscendo il ruolo fondamentale di una serie di politiche che non rientrano negli ambiti tradizionali dell'inclusione e della protezione sociale: saranno fondamentali sinergie efficaci con altre iniziative faro di Europa 2020.

Accesso all'occupazione

Per chi può lavorare, la via più sicura per uscire dalla povertà è ottenere un lavoro. Questo è un messaggio difficile da trasmettere in un periodo di crisi economica, ma con la ripresa delle nostre economie il nostro obiettivo principale deve essere garantire una crescita sostenibile e produttrice di occupazione. Il raggiungimento entro il 2020 dell'obiettivo del tasso di occupazione del 75% nell'UE sia per gli uomini che per le donne rappresenterebbe il maggior contributo all'obiettivo di far uscire dalla povertà 20 milioni di Europei.

L'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro traccia i percorsi da seguire per accrescere il numero degli occupati, ponendo l'accento su mercati del lavoro meno frammentati e meglio funzionanti, su una forza lavoro più qualificata, su una qualità del lavoro e su condizioni di lavoro migliori e sull'incentivazione sia della creazione di occupazione sia della domanda di manodopera. Questi quattro aspetti sono tutti pertinenti ai fini della riduzione della povertà, in particolare le azioni chiave a seguire: imprimere un nuovo slancio alla flessicurezza e individuare nuovi metodi per superare la segmentazione del mercato del lavoro e garantire sistemi previdenziali e di sicurezza sociale moderni ed inclusivi; fornire alle persone le competenze giuste, comprese le competenze digitali; favorire le assunzioni attraverso la riduzione selettiva dei costi del lavoro non salariali, in particolare per i lavoratori scarsamente qualificati. Questa iniziativa faro considera la crescita dell'occupazione da un "punto di vista sociale" sottolineando l'importanza di occuparsi sia degli aspetti quantitativi che di quelli qualitativi. Essa sottolinea la necessità di fornire alle persone indigenti le competenze che possono consentire loro di approfittare appieno

dell'espansione del potenziale occupazionale, ad esempio nell'ambito dei posti di lavoro "verdi", giacché esiste una chiara sinergia tra creazione di occupazione e crescita ecosostenibile.

L'inclusione attiva delle persone più lontane dal mercato del lavoro ha occupato una posizione di primo piano nelle agende nazionali e dell'UE. Ora disponiamo di un insieme concordato di *principi comuni*⁵ per aiutare le persone ad accedere al mercato del lavoro. Tali principi soddisfano l'esigenza di disporre di strategie integrate che uniscano regimi di sostegno del reddito ben concepiti, mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali adeguati. Le persone più lontane dal mercato del lavoro necessitano anche di un sostegno sociale migliorato che continui dopo il conseguimento di un posto di lavoro, per evitare l'effetto "porta girevole" che le fa rimbalzare dalla disoccupazione a lavori precari di scarsa qualità. È comprovato che tale sostegno spesso è assente o inadeguato. In alcuni Stati membri una percentuale significativa di persone bisognose non ha accesso all'assistenza sociale o non esercita i propri diritti. Altri sono intrappolati in una condizione di dipendenza dalle prestazioni sociali spesso con diritti insufficienti a sollevarli dalla povertà.

Nel 2012 la Commissione presenterà una comunicazione contenente una valutazione approfondita dell'attuazione delle strategie di inclusione attiva a livello nazionale, compresa l'efficacia dei regimi di reddito minimo e le possibili modalità di utilizzo dei programmi UE a sostegno dell'inclusione attiva.

Protezione sociale e accesso ai servizi essenziali

La recente crisi ha posto i sistemi di protezione sociale di fronte a una sfida mai affrontata prima, quella di combattere livelli di esclusione in aumento con risorse pubbliche ridotte. Nonostante la protezione sociale sia riuscita a soddisfare le esigenze più immediate dopo l'inizio della crisi, una percentuale significativa di persone a basso reddito ha difficoltà ad accedere alle reti di sicurezza sociale.

È ora necessario aumentare l'efficienza attraverso il consolidamento dei servizi e il miglioramento dell'offerta e mobilitare un numero maggiore di attori e di strumenti. È altresì fondamentale che le politiche affrontino due sfide chiave: **la prevenzione**, che è il modo più efficace e sostenibile di combattere la povertà e l'esclusione sociale, e **l'intervento tempestivo** per evitare che le persone che diventano indigenti restino prigioniere di situazioni socioeconomiche sempre più difficili e problematiche.

L'adeguatezza e la sostenibilità a lungo termine dei **sistemi pensionistici** sono cruciali ai fini della prevenzione e della lotta alla povertà degli anziani. Tuttavia, il rapido invecchiamento della popolazione europea ha un impatto ad ampio raggio sui regimi pensionistici di tutti i tipi e rende urgente come non mai il programma di riforme, con la difficoltà di trovare un equilibrio tra equità, efficienza e sostenibilità. La chiave per pensioni future adeguate e sostenibili è l'"invecchiamento attivo" che implica in particolare la creazione delle condizioni che consentano ai lavoratori più anziani di rimanere più a lungo sul mercato del lavoro. Le

⁵ Raccomandazione della Commissione relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/CE), comprendente principi comuni approvati dalle conclusioni del Consiglio relative a principi comuni in materia di coinvolgimento attivo in favore di un lotta più efficace contro la povertà (17 dicembre 2008).

riforme delle pensioni devono tenere in considerazione la concezione globale della protezione sociale. Considerate le tendenze attuali dell'erogazione delle pensioni, è prevedibile che i gruppi vulnerabili e le persone con una carriera lavorativa breve o discontinua diventino sempre più dipendenti dalle pensioni minime e dalle disposizioni relative al reddito minimo degli anziani.

L'aumento delle **disparità nel campo della salute** tra gli Stati membri evidenzia un collegamento stretto tra queste e la povertà, come illustrato dalle differenze tra le fasce di reddito in termini di livelli di salute, limitazioni delle attività dovute a malattia e disabilità e speranza di vita alla nascita, dove il divario tra i gruppi socioeconomici più basso e più alto raggiunge i 10 anni per gli uomini e i 6 anni per le donne. Le cattive condizioni di salute, spesso conseguenza di condizioni di vita degradate, possono essere un fattore determinante di povertà, poiché riducono la capacità di lavorare e a causa dei costi delle cure e dell'assistenza. La prevenzione delle malattie e l'accesso ad una sanità e ad un'assistenza sociale efficaci e a prezzi accessibili sono dunque misure importanti per combattere la povertà. Questa è una sfida per la politica della sanità pubblica e per i sistemi sanitari dove l'aumento della domanda unito a forti pressioni sui bilanci ha fatto assumere un nuovo carattere di urgenza **all'efficienza dei sistemi sanitari**: si tratta di migliorare l'efficienza e di garantire al tempo stesso l'accesso a cure mediche di qualità per tutti.

L'invecchiamento demografico e cambiamenti sociali più ampi come l'aumento del numero di donne che accedono al mercato del lavoro, del numero di famiglie monoparentali, di famiglie senza figli e di diverse generazioni di famiglie che vivono molto distanti tra loro contribuiscono all'esplosione della domanda di **servizi sanitari e sociali**. Le persone indigenti possono avere difficoltà di accesso a questi servizi e ciò contribuisce in modo significativo al loro distacco dal mercato del lavoro, poiché sono costrette ad assumersi oneri di assistenza. La sfida politica, ancora una volta in una situazione di pressione sui bilanci, è garantire un'erogazione sufficiente di servizi di assistenza di elevata qualità, efficienti e a prezzi accessibili.

La Commissione:

- presenterà nel 2011 un libro bianco sulle pensioni che affronterà i temi della sostenibilità e dell'adeguatezza delle pensioni nel contesto emerso dopo la crisi,
- lancerà un partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sull'invecchiamento attivo e in buona salute nel 2011 e sosterrà le iniziative a favore dell'invecchiamento attivo a tutti i livelli nel quadro dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo nel 2012,
- svilupperà il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali a livello settoriale, anche per quanto concerne l'assistenza a lungo termine e i senzatetto,
- farà una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria anche in relazione alle questioni evidenziate nella comunicazione "Solidarietà tra sistemi sanitari: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE".
- presenterà un'iniziativa legislativa nel 2011 per garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base a chiederà al settore bancario di presentare un'iniziativa di autoregolamentazione mirante ad accrescere la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie.

L'istruzione e la formazione hanno un impatto diretto su ciò che le persone possono essere e fare. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero essere funzionali a sostenere la mobilità sociale ascendente e contribuire a spezzare, anziché a rafforzare, il circolo vizioso dello svantaggio e della disuguaglianza. L'istruzione prescolare è probabilmente il fattore più importante per spezzare il circolo vizioso della trasmissione della povertà da una generazione all'altra e costituisce l'investimento dal rendimento più elevato. Investire in educazione e in assistenza alla prima infanzia di elevata qualità significa dare a tutti noi prospettive di vita migliori. Gli Stati membri hanno sottoscritto il parametro di riferimento del 95% per quanto concerne la partecipazione dei bambini tra i quattro anni e l'inizio dell'istruzione obbligatoria ai servizi di educazione e di assistenza alla prima infanzia.

La Commissione lavorerà con gli Stati membri per rendere i sistemi di istruzione e formazione maggiormente inclusivi a tutti i livelli e per tutte le fasce di età (scuola primaria e secondaria, istruzione superiore, formazione professionale e educazione degli adulti). In una prospettiva a lungo termine, la riduzione dell'abbandono scolastico, come previsto nell'obiettivo principale di Europa 2020 a meno del 10% entro il 2020 darebbe un grosso contributo alla riduzione della povertà, poiché un livello sufficiente di abilità e competenze (anche digitali) è indispensabile per l'occupabilità dei giovani nei mercati del lavoro attuali. Tendenze preoccupanti relative al numero di giovani che non studiano e non lavorano sottolineano la necessità di rafforzare la gamma più ampia di **politiche a favore dei giovani, come ribadito nella strategia dell'Unione europea per investire nei giovani 2010-2018⁶**. Sono necessari approcci mirati per superare le crescenti difficoltà che caratterizzano la transizione verso l'età adulta nelle società postindustriali, in particolare per i giovani emarginati. L'iniziativa *Youth on the move* mette per l'appunto in relazione istruzione e formazione da un lato e mercato del lavoro dall'altro, proponendo misure per migliorare l'occupabilità dei giovani.

La Commissione:

- presenterà nel 2011 una comunicazione e una proposta di raccomandazione del Consiglio su politiche di lotta all'abbandono scolastico e lancerà un'iniziativa di ampio respiro per promuovere interventi più efficaci a tutti i livelli di istruzione per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio,
- proporrà nel 2012 una raccomandazione sulla povertà infantile contenente principi comuni e strumenti di monitoraggio efficaci per combattere e prevenire la povertà in tenera età.

Migrazione e integrazione degli immigrati

La gestione delle migrazioni e l'integrazione dei migranti sono attualmente in cima alle agende politiche europee e nazionali. Oltre 30 milioni di persone, pari al 6,4% della popolazione residente nei paesi dell'UE sono stranieri. Due terzi di questi sono cittadini di

⁶ COM(2009) 200.

paesi terzi. Mentre la migrazione può essere una componente importante delle soluzioni ai problemi economici, demografici e di competitività dell'Europa, l'elaborazione di un quadro politico completo ed efficace per l'integrazione rappresenta una grande sfida. Il processo di diventare parte di una nuova società è molto complesso e richiede impegno in diverse aree. Esso include l'accesso al mercato del lavoro, all'alloggio, ai servizi pubblici (in particolare all'istruzione e ai servizi sociali), ai servizi privati (banche, assicurazioni, ecc.), la costruzione di rapporti sociali e culturali con la comunità e la partecipazione ai processi politici. La trasmissione intergenerazionale dello svantaggio nella popolazione migrante è ampiamente comprovata. Inoltre, la seconda e la terza generazione di migranti sono anche discriminati nell'accesso al lavoro, ai beni e ai servizi. Eppure vincere la sfida dell'integrazione è fondamentale per la coesione sociale europea e strettamente connesso al futuro dei sistemi di protezione sociale europei. Il raggiungimento dell'obiettivo dell'inclusione e della coesione sociale di Europa 2020 dipenderà soprattutto dalla capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di integrare le politiche sociali e le politiche in materia di migrazione.

- La Commissione presenterà nel 2011 una "Nuova agenda europea sull'integrazione" per sostenere meglio gli sforzi degli Stati membri per promuovere la partecipazione attiva alle economie e alle società europee dei cittadini dei paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi.

Inclusione sociale e lotta contro la discriminazione

Le politiche in materia di inclusione sociale devono essere accompagnate da **politiche antidiscriminazione** efficaci, poiché per molti gruppi e singoli le cause della povertà e delle privazioni risiedono spesso in limitazioni delle loro opportunità e dei loro diritti rispetto ad altri gruppi. La lotta contro la discriminazione e il rispetto dei diritti dell'uomo hanno acquisito un'importanza crescente nell'ordinamento giuridico dell'UE, tuttavia la piena attuazione delle leggi antidiscriminazione dell'UE a livello nazionale richiede il sostegno di politiche pertinenti e di azioni concrete. Una maggiore integrazione tra le politiche sociali e di lotta contro la discriminazione è fondamentale per eliminare gli svantaggi specifici che caratterizzano ampie fasce di popolazione europea.

Le politiche in materia di **pari opportunità**, in linea con la nuova strategia in materia di parità tra uomini e donne per il 2010-2015, sono necessarie per colmare il *divario di reddito tra i sessi* evidente nella maggior parte dei gruppi di età e causa di tassi di povertà maggiori tra la popolazione femminile sia occupata che non occupata. Questo rischio aumenta in modo significativo per le madri single e le donne anziane.

Anche la lotta alle forme di discriminazione e di esclusione specifiche di cui sono vittima i **disabili** richiede interventi in una gamma di ambiti politici diversi. Gli indicatori di povertà attuali non riflettono il fatto che la quantità di risorse necessaria a garantire una vita dignitosa ad una persona non disabile può essere assolutamente insufficiente per un disabile, a causa degli ostacoli supplementari che incontra nello svolgimento delle sue attività quotidiane⁷. La nuova strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 contribuirà a rimuovere gli ostacoli che impediscono a 80 milioni di Europei disabili di prendere parte alla società in condizioni di parità.

⁷ A titolo di esempio, sviluppando a livello di UE strumenti adeguati per migliorare l'accesso ai prodotti e ai servizi per gli ipovedenti e gli ipoudenti.

Sotto praticamente ogni aspetto, le persone con problemi di **salute mentale** sono uno dei gruppi maggiormente esclusi della società e indicano sistematicamente la stigmatizzazione, la discriminazione e l'esclusione quali grossi ostacoli alla sanità, alla protezione sociale e alla qualità della vita. Il Patto europeo per la salute e il benessere mentale può contribuire ad identificare i modi in cui i responsabili delle politiche sociali e sanitarie possono lavorare insieme per favorire l'inclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale.

La povertà e l'emarginazione di alcune minoranze etniche, come i **Rom**, sono aumentate. Secondo un sondaggio sulla discriminazione condotto nel 2009 in sette Stati membri dall'Agenzia per i diritti fondamentali, la metà degli intervistati Rom era stata oggetto di discriminazione nei dodici mesi precedenti e un quinto era stata vittima di reati a sfondo razzista⁸. Molti Rom vivono in alloggi e sistemazioni di scarsa qualità e segregati. I bambini Rom hanno più probabilità di finire in scuole segregate, di frequentare poco e di abbandonare precocemente la scuola. La Commissione ha invitato gli Stati membri ad includere nei rispettivi programmi nazionali di riforme strategie nazionali per l'inclusione dei Rom, affinché tali strategie possano contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

Attualmente, **la mancanza di un alloggio e il disagio abitativo** sono forse gli esempi più estremi di povertà e di esclusione sociale nella società. Sebbene l'accesso ad un alloggio a costi contenuti sia un'esigenza e un diritto fondamentale, la garanzia di questo diritto costituisce ancora una sfida impegnativa in alcuni Stati membri. La ricerca di risposte appropriate e integrate sia per prevenire che per risolvere il problema della mancanza di una casa deve rimanere un elemento importante della strategia di inclusione sociale dell'UE.

La Commissione:

- presenterà nel 2011 un quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei Rom,
- aumenterà gli sforzi per favorire l'indipendenza economica delle donne, che è la prima delle cinque priorità della sua strategia in materia di parità tra uomini e donne per il 2010-2015,
- darà un seguito adeguato alla strategia europea in materia di disabilità 2010-2020, concentrandosi in particolare sulle circostanze e sugli ostacoli che impediscono ai disabili di esercitare appieno i propri diritti,
- individuerà metodi e mezzi per continuare nel migliore dei modi il lavoro iniziato sulla mancanza di una casa e la crisi degli alloggi, tenendo conto del risultato della conferenza di consenso del dicembre 2010.

Politiche settoriali

Le politiche e gli strumenti finanziari dell'UE devono tenere maggiormente in considerazione il ruolo fondamentale che i servizi **di rete** come i trasporti, l'energia, le TI e altri possono svolgere per ridurre gli squilibri locali e regionali e favorire l'inclusione sociale. L'accesso a questi servizi a costi contenuti è diventata un'esigenza primaria nelle nostre società avanzate.

⁸ Sondaggio dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE sulle minoranze e la discriminazione nell'UE – i Rom – novembre 2009.

Ciò sottolinea l'importanza di integrare gli obiettivi sociali in una serie di **politiche settoriali** nonché nelle politiche del mercato interno e dei consumatori.

Un uso accessibile delle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** nell'era di Internet aumenta le opportunità di vita e di trovare un'occupazione, favorisce l'inclusione nelle comunità locali, l'uso di servizi pubblici on line e l'accesso ad un'assistenza moderna ed efficiente agevolando così l'inclusione sociale. Per questo è necessario impegnarsi a fondo per colmare il divario digitale aumentando l'alfabetizzazione digitale, le competenze e l'uso regolare di Internet tra le persone svantaggiate e fornire servizi inclusivi e mirati on line in settori fondamentali (occupazione, alloggio, sanità e altri servizi sociali) che favoriscono l'emancipazione degli utilizzatori, in particolare appartenenti ai gruppi vulnerabili. L'istruzione può avere un ruolo centrale per evitare che il divario digitale diventi ancor più profondo⁹.

L'aumento del costo dell'energia può costituire una sfida per i cittadini dell'UE. La **politica energetica** continuerà a contribuire a soddisfare le esigenze dei consumatori e, ove opportuno, fronteggerà il rischio di povertà energetica. In questo contesto, il buon funzionamento del mercato interno e misure di efficienza energetica sono particolarmente importanti per i consumatori. In particolare, il modo migliore per proteggere i gruppi vulnerabili dalla povertà energetica consiste nella piena attuazione da parte degli Stati membri della legislazione UE esistente in campo energetico e nell'uso di soluzioni innovative in materia di efficienza energetica.

L'**accesso** delle persone più vulnerabili ai **servizi finanziari** può essere migliorato tramite politiche del mercato interno e dei consumatori. L'emarginazione finanziaria può impedire alle persone di trovare un'occupazione, di creare un'attività e di accedere ad altri servizi. Garantire l'accesso ai servizi finanziari di base è una responsabilità delle autorità pubbliche a livello sia nazionale sia europeo.

Dimensione esterna

Infine, gli sforzi per combattere la povertà sono una componente essenziale dalla **dimensione esterna delle politiche dell'UE**, in particolare delle politiche sociali e dell'occupazione. Dall'adozione degli obiettivi di sviluppo del millennio e insieme alle organizzazioni internazionali o nelle sedi di cooperazione internazionali l'UE ha dato sempre maggiore sostegno ai paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà, in particolare attraverso l'accesso all'istruzione primaria, all'acqua o alla sanità, la promozione di un lavoro dignitoso, ma anche attraverso la politica commerciale e rafforzando la democrazia e la buona amministrazione. La promozione di un lavoro dignitoso per tutti è fondamentale per ridurre la povertà e favorire l'inclusione sociale. La Commissione svilupperà ulteriormente il dialogo politico con i partner strategici dell'UE e nelle sedi di cooperazione internazionali, in particolare l'OIL, il G20, il G8 e l'ONU.

Nel quadro del processo di allargamento dell'UE e della politica europea di vicinato, la Commissione garantirà inoltre che gli obiettivi della piattaforma siano perseguiti nei paesi interessati.

⁹ Cfr. lo Studio sull'impatto sociale delle TIC, Commissione europea 2010, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/europe/i2010/docs/eda/social_impact_of_ict.pdf

Valutazione dell'impatto sociale

Un migliore coordinamento delle politiche significa che **l'impatto sociale delle iniziative politiche** deve essere valutato attentamente e che le conseguenze sociali potenzialmente negative devono essere ridotte al minimo attraverso misure orientate all'equità e incentrate sulla lotta alla povertà. Tutte le principali iniziative e proposte legislative della Commissione europea sono state oggetto di una valutazione d'impatto globale comprendente la dimensione sociale. La Commissione continuerà ad affinare e a migliorare la qualità della sua valutazione d'impatto per garantire che essa tenga conto della dimensione sociale. È importante che le altre istituzioni europee all'atto di modificare le proposte della Commissione e gli Stati membri a livello nazionale valutino la dimensione sociale delle loro proposte.

3.2. Fare in modo che i finanziamenti UE contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e coesione sociale

La revisione del bilancio e gli obiettivi di Europa 2020

Nell'ottobre 2010 la Commissione europea ha lanciato una **revisione del bilancio dell'UE**. In un'ottica di crescita inclusiva, la Commissione ha sottolineato la necessità di concentrare i fondi di coesione sugli obiettivi di Europa 2020. La prossima politica di coesione tradurrà l'obiettivo di Europa 2020 in benefici tangibili e farà veramente la differenza nella vita dei cittadini.

La revisione del bilancio sottolinea l'importanza della solidarietà sostenendo che se si presta attenzione alle persone più vulnerabili, si ha un impatto positivo sulla crescita e si creano benefici di cui tutti possono godere. Essa sottolinea altresì che il nocciolo della questione riguarda le modalità per spendere *in modo più intelligente*. Sono necessari **approcci innovativi** che integrino gli strumenti esistenti e aiutino a garantire un uso efficiente in termini di costi, efficace ed equo della spesa sociale pubblica.

In vista delle proposte della Commissione dell'anno a venire riguardanti il prossimo quadro finanziario pluriennale, si stanno riesaminando gli strumenti finanziari dell'UE alla luce degli obiettivi e dei principi fondamentali della revisione del bilancio. Il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale sono particolarmente importanti ai fini della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, ma anche il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e altre componenti del bilancio dell'UE hanno un ruolo importante da svolgere.

Il contributo dei fondi dell'UE

Ogni anno 5 milioni di disoccupati e circa 1 milione di persone appartenenti a gruppi vulnerabili beneficiano del supporto diretto del Fondo sociale europeo (FSE), il principale strumento finanziario europeo a sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stati stanziati oltre 10 miliardi di euro per progetti di lotta all'esclusione sociale, ulteriormente integrati dai finanziamenti nazionali. Il **FSE** cofinanzia progetti mirati di aiuto alle persone vulnerabili e svantaggiate più lontane dal mercato del lavoro (il cui accesso al lavoro è ostacolato da problemi quali la mancanza di formazione, la disabilità o la discriminazione) nonché ai disoccupati di lungo periodo, ai lavoratori più anziani e alle persone che hanno perso il lavoro.

Il FSE sarà adeguato al nuovo quadro di Europa 2020 per poter svolgere appieno il proprio ruolo nel garantire le competenze giuste per i posti di lavoro disponibili e nel ridurre la povertà anche attraverso volumi di finanziamento prevedibili. È opportuno garantire un accesso semplificato ai beneficiari, in particolare alle ONG e ai partenariati locali, attraverso piani di sovvenzionamento personalizzati. L'inclusione sociale e la riduzione della povertà è uno dei temi che si potrebbe proporre agli Stati membri da mantenere nel quadro del FSE per sostenere pienamente l'attuazione degli orientamenti integrati. È opportuno porre maggiormente l'accento sulla necessità di stanziare correttamente le risorse non solo per gruppi specifici, ma anche per determinate zone svantaggiate: in questo contesto, è opportuno rafforzare gli approcci integrati per combattere la povertà e consentire gli investimenti dei fondi in infrastrutture sociali laddove necessari per un'attuazione riuscita delle misure di politica sociale sostenute dal FSE. Il FSE potrebbe anche contribuire in modi innovativi al reperimento di maggiori risorse private a sostegno dell'inclusione sociale. Infine, si potrebbe chiedere agli Stati membri di identificare i gruppi a rischio di discriminazione e invitarli a destinare finanziamenti specifici ad azioni in questo ambito. L'azione del FSE nel campo dell'integrazione è attualmente completata dal **Fondo europeo per l'integrazione** dei cittadini dei paesi terzi (per i migranti) e dal **Fondo europeo per i rifugiati**.

Accanto al FSE, il programma **PROGRESS** mira a garantire che la politica sociale dell'UE continui a fronteggiare le sfide fondamentali. Esso contribuisce ad aiutare gli Stati membri a rispettare gli impegni presi in materia di creazione di un maggior numero di posti di lavoro di migliore qualità, di lotta alla povertà e all'esclusione, di garanzia di pari opportunità e di attuazione della legislazione sociale dell'UE. Il programma PROGRESS ha consentito di definire e di consolidare la cooperazione dell'UE in ambito sociale e si sta ora concentrando sulla promozione dell'apprendimento reciproco e delle innovazioni sociali.

L'UE e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate a versare 100 milioni di euro ciascuna per lo **strumento europeo Progress di microfinanza**. Questo fondo mira ad erogare circa 500 milioni di euro in microprestiti nel prossimo decennio. La microfinanza è uno strumento importante di stimolo del lavoro autonomo e della creazione di microimprese e può svolgere un ruolo importante per promuovere sia l'inclusione sociale che la creazione di posti di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale dell'UE dipenderà anche dal funzionamento e dalla struttura presenti e futuri del **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**. La natura dello svantaggio che colpisce le persone in situazioni di indigenza ed esclusione sociale è influenzata dalla zona in cui vivono e uno degli obiettivi fondamentali della piattaforma è garantire la coesione sociale e territoriale.

La Quinta relazione sulla coesione adottata nel novembre 2010 definisce gli orientamenti principali per la futura politica di coesione concentrandosi sulle priorità dell'Europa. Essa consente **un legame più stretto tra agenda sociale e agenda territoriale**.

È opportuno che i regolamenti sui Fondi strutturali dopo il 2013 sostengano gli investimenti coordinati di FSE e FESR nell'attuazione di approcci integrati. In futuro, la riduzione delle disparità e la lotta a livelli sempre elevati di povertà, in particolare nelle zone urbane, richiederanno azioni mirate che tengano conto degli aspetti economici, sociali e ambientali. Tali azioni vanno coordinate con le azioni del FSE. Fatte salve le proposte future sui Fondi strutturali per il periodo dopo il 2013, il FESR continua ad accompagnare queste azioni con investimenti ingenti nell'istruzione, nelle infrastrutture sociali e sanitarie, in particolare nelle regioni più povere, in stretta collaborazione con gli altri fondi.

Sebbene la maggior parte delle persone in condizioni svantaggiate viva nei grandi centri urbani, in termini relativi, la loro presenza è maggiore nelle aree e nelle comunità rurali e geograficamente isolate. In alcuni Stati membri, il rischio di povertà nelle zone rurali è doppio rispetto a quello nelle zone urbane. L'Unione europea ha una politica attiva di sviluppo rurale, sostenuta dal **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**, che contribuisce allo sviluppo di infrastrutture e servizi sociali e didattici e, più in generale, al rafforzamento del capitale umano nelle zone rurali. Negli ultimi anni gli interventi nel campo dello sviluppo rurale si sono rivolti sempre più agli obiettivi di inclusione sociale in un modo che potrebbe anche essere utile per sostenere le comunità rurali Rom. È opportuno aumentare le sinergie tra le azioni sostenute dai fondi strutturali nelle zone sia rurali che urbane.

La promozione di una ricerca socioeconomica europea avanzata è stata sostenuta anche attraverso il **Programma quadro di ricerca**, in particolare attraverso lo sviluppo di nuovi metodi, di indicatori dei progressi realizzati o di infrastrutture di ricerca.

- In linea con la revisione del bilancio, è opportuno usare il Fondo sociale europeo per sostenere gli sforzi degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, compreso l'obiettivo di riduzione della povertà. Ciò implica investire le risorse necessarie a favore dell'inclusione sociale e rendere più agevole l'accesso dei soggetti interessati a tali risorse.
- La Commissione si propone di agevolare l'accesso delle piccole organizzazioni alle sovvenzioni globali e di migliorare l'accesso ai finanziamenti dei gruppi plurisvantaggiati e ad alto rischio di povertà.
- In linea con le proposte avanzate nella Quinta relazione sulla coesione, nel 2011 la Commissione presenterà proposte per il nuovo quadro normativo della politica di coesione per il periodo dopo il 2013 che semplificherà l'accesso dei gruppi locali ai fondi strutturali e garantirà una maggiore complementarità e maggiori sinergie tra i fondi UE per promuovere approcci a livello di comunità locale anche per la rivitalizzazione urbana.
- La Commissione proporrà per la nuova politica di coesione dopo il 2013 un quadro strategico comune (QSC) che garantirà coerenza e complementarità tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca. Il QSC individuerrebbe le priorità dell'UE per raggiungere l'obiettivo europeo di lotta alla povertà e le azioni previste in questa iniziativa faro.

3.3. Sviluppare un approccio alle innovazioni e alle riforme sociali basato sull'esperienza

Da alcuni anni l'UE promuove l'**innovazione e la modernizzazione** delle politiche sociali degli Stati membri attraverso la revisione tra pari, l'apprendimento reciproco, la comunicazione e il trasferimento di migliori pratiche, contribuendo a migliorare la concezione delle politiche e la definizione degli obiettivi strategici. Ciò nonostante, un maggiore ricorso a metodi scientifici per testare e valutare le politiche innovative permetterebbe un più intenso scambio transnazionale di esperienze in materia di politiche sociali.

Spesso i programmi governativi nel campo delle politiche sociali soffrono di una mancanza di dati attendibili su che cosa funziona e che cosa non funziona. L'innovazione sociale basata

3.4. Promuovere l'approccio del partenariato e l'economia sociale

Ampliare e aumentare il coinvolgimento dei soggetti interessati

La strategia Europa 2020 rappresenta un **nuovo partenariato** tra le istituzioni europee, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Questo nuovo inizio offre l'opportunità sia di migliorare le attuali strutture di partenariato che, soprattutto, di ampliare il partenariato per includere nuovi soggetti.

Sostenere gli sforzi compiuti dalle **autorità nazionali, regionali e locali** resta un punto fondamentale dell'azione dell'UE. Queste autorità sono in prima linea nell'attuazione delle politiche e sono comprovate "incubatrici" di innovazione sociale. Il loro coinvolgimento, in particolare attraverso il Comitato delle regioni e le più importanti reti europee e associazioni nazionali, farà porre maggiore attenzione sulla dimensione territoriale della povertà e rafforzerà le sinergie nell'erogazione dei finanziamenti UE.

Anche le **parti sociali** hanno un ruolo centrale da svolgere nel contribuire a garantire l'accesso al mercato del lavoro. È opportuno mettere le parti sociali al centro di questa strategia e la Commissione lavorerà per sostenere l'attuazione efficace del loro accordo quadro sull'inclusione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro.

Le ONG sono diventate protagoniste della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono in dialogo permanente con le autorità pubbliche. Tuttavia, i tempi e l'impatto di questo impegno sono molto disomogenei in Europa e l'effettiva partecipazione delle ONG è a rischio in seguito ai tagli dei bilanci pubblici. È dunque importante rafforzare e stabilizzare i partenariati esistenti a livello europeo e promuovere un coinvolgimento duraturo a livello nazionale. La **partecipazione di persone vittime di povertà** è considerata un obiettivo fondamentale delle politiche di inclusione, sia in quanto strumento di conferimento di responsabilità individuali che in quanto meccanismo di governance. L'UE ha dato l'esempio e continuerà a divulgare le conoscenze e le migliori pratiche in materia di partecipazione.

La Commissione, attraverso il programma PROGRESS, sosterrà scambi periodici e partenariati tra una gamma più ampia di soggetti interessati in specifiche aree prioritarie, come l'inclusione attiva, la povertà infantile, l'inclusione dei Rom, la mancanza di un alloggio e l'inclusione finanziaria.

La Commissione elaborerà orientamenti volontari sul coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nell'attuazione delle azioni e dei programmi per combattere la povertà e l'esclusione e ne promuoverà l'attuazione a livello nazionale, regionale e locale.

Sfruttare il potenziale dell'economia sociale

Le iniziative nel settore **dell'economia sociale** sono aumentate in tutta Europa e hanno dato risposte innovative alle esigenze sociali emergenti e alle sfide che né lo Stato né il mercato sono in grado di affrontare. Tuttavia possono emergere tensioni tra il sostegno a queste iniziative e un funzionamento buono ed equo del mercato. Alcuni Stati membri stanno elaborando politiche e leggi per chiarire i ruoli e i rapporti e garantire il sostegno legale, sociale, amministrativo e finanziario necessario. Per tenere il passo, l'UE si è impegnata a migliorare il proprio **quadro giuridico e amministrativo** per consentire all'economia sociale di sfruttare il suo potenziale e di funzionare in modo efficace in tutta Europa.

sull'esperienza, in particolare sotto forma di "sperimentazione sociale", può essere uno strumento efficace per guidare le riforme strutturali che saranno necessarie per attuare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La sperimentazione sociale riguarda progetti su piccola scala pensati per testare le innovazioni (o le riforme) politiche prima di applicarle su scala più ampia. L'impatto dell'innovazione sulla popolazione campione è valutato rispetto alla situazione di un "gruppo di controllo" con caratteristiche socioeconomiche simili e per il quale valgono le condizioni generali. In alcuni paesi gli esperimenti sociali si fanno fin dagli anni '70 per valutare i cambiamenti delle politiche o dei programmi pubblici proposti. Essi sono stati usati per testare una vasta gamma di interventi sociali, ad esempio programmi di incentivazione al lavoro, fornitura di servizi sanitari, tecnologie per facilitare la vita autonoma, politiche per i senzatetto, l'istruzione, lo sviluppo dei bambini in tenera età, l'accesso ai servizi pubblici, il pensionamento attivo, ecc. La maggior parte sono stati usati per valutare le politiche indirizzate ai gruppi svantaggiati.

La sperimentazione sociale richiede una preparazione e una scelta accurate. La portata dei programmi dovrebbe essere tale da renderli politicamente pertinenti e i programmi dovrebbero concentrarsi su ambiti in cui è comprovato che occorre un cambiamento di politica. Per essere convincente il programma deve essere valutato secondo norme ben definite per garantire la trasferibilità dei suoi risultati ad altri contesti. Ciò solleva questioni complesse riguardanti la metodologia di base e talvolta importanti questioni etiche.

Gli sforzi degli Stati membri per innovare e modernizzare le politiche sociali potrebbero trarre vantaggi significativi da **un'iniziativa europea in materia di innovazione sociale**. Tale iniziativa mirerebbe a mettere a disposizione le migliori conoscenze tecniche europee in termini di metodi di progettazione, attuazione e valutazione della sperimentazione sociale. Essa consentirebbe agli Stati membri di integrare le risorse nazionali con finanziamenti UE e garantirebbe una più ampia diffusione delle conoscenze.

Il Fondo sociale europeo (FSE), insieme al programma PROGRESS, può mettere a disposizione i finanziamenti per testare le azioni innovative. Il FSE può anche fornire un quadro per l'integrazione *dell'innovazione sociale*.

La Commissione nel 2011 lancerà un'iniziativa per mettere insieme una serie di fondi europei al fine di promuovere un'innovazione sociale basata sull'esperienza, eventualmente concentrandosi all'inizio sui regimi di assistenza sociale. L'iniziativa comprenderà:

- una rete europea di ricerca di eccellenza per promuovere lo sviluppo di capacità per l'elaborazione e la valutazione di programmi di innovazione sociale,
- un progetto di ricerca europeo nel campo dell'innovazione sociale con l'obiettivo di definire metodi attuabili e valutazioni d'impatto concrete,
- la definizione di principi comuni per la progettazione, l'attuazione e la valutazione di progetti su piccola scala pensati per testare le innovazioni (o le riforme) politiche prima di applicarle su scala più ampia (esperimenti sociali),
- comunicazione e sensibilizzazione in merito all'innovazione sociale in atto,
- un "comitato direttivo ad alto livello" che fornirà consulenza e orientamento sulle azioni in fase di sviluppo.

Il **volontariato** è importante per la crescita dell'economia sociale. Circa 100 milioni di cittadini dell'UE danno un contributo prezioso alla loro comunità offrendo il loro tempo, il loro talento e anche il loro denaro. Il volontariato emancipa le persone e contribuisce a creare comunità più forti, offrendo servizi agli esclusi. Inoltre, promuove nuove competenze, la responsabilità civica e migliora l'occupabilità. Il 2011 sarà "l'Anno europeo del volontariato". Anche l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo, proposto dalla Commissione per il 2012, offrirà l'opportunità di sottolineare e promuovere il contributo dei volontari più anziani alla società. Questo sarà uno degli obiettivi fondamentali del Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute che la Commissione proporrà nel 2011.

Le **fondazioni** si sono sviluppate in tutta Europa. Spesso i loro interventi favoriscono l'emancipazione delle persone in situazioni di povertà ed esclusione sociale e la loro partecipazione alla società. Esse promuovono anche la sensibilizzazione, la ricerca, l'analisi e il dibattito politici o sostengono le modifiche e l'attuazione delle politiche. Queste attività possono avere ripercussioni positive sulla povertà e l'esclusione sociale in diversi ambiti, quali l'istruzione, l'occupazione, la cultura, la partecipazione alla società e rivolgendosi a gruppi distinti. La Commissione ha annunciato che prevede di presentare un regolamento sullo statuto della fondazione europea prima della fine del 2011.

Il **settore delle imprese sociali** rappresenta il 10% di tutte le imprese europee e impiega oltre 11 milioni di salariati. Ciò nonostante, molti ostacoli legali e pratici ne impediscono lo sviluppo efficace, compresa la mancanza di condizioni di concorrenza eque tra imprese dell'economia sociale e i loro concorrenti commerciali. Come annunciato nell'iniziativa "L'Unione dell'innovazione", sarà lanciato un progetto pilota nel campo dell'innovazione sociale che fornirà esperienze e un "fulcro virtuale" in rete per gli imprenditori del settore sociale, il pubblico ed altri settori.

Più in generale, il modello europeo di un'economia pluralista ed inclusiva va rafforzato incoraggiando le imprese a partecipare alla costruzione di società maggiormente inclusive, anche promuovendo la **responsabilità sociale delle imprese**. Questo risultato può essere ottenuto, tra le altre cose, incoraggiando le imprese ad assumere persone appartenenti a gruppi svantaggiati e a gestire meglio la diversità, nonché inserendo considerazioni di carattere sociale negli appalti pubblici.

La Commissione sosterrà lo sviluppo dell'economia sociale quale strumento di inclusione attiva proponendo misure per migliorare la qualità delle strutture giuridiche riguardanti le fondazioni, le mutue e le cooperative che operano in un contesto europeo, proponendo "un'iniziativa per l'imprenditoria sociale" nel 2011 e agevolando l'accesso ai programmi finanziari dell'UE pertinenti.

3.5. Rafforzare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri

Attualmente, la dimensione sociale è al centro della strategia Europa 2020. Le nuove strutture di governance migliorate della strategia offrono l'opportunità di fare un passo avanti nel coordinamento che gli Stati membri hanno da tempo istituito nel campo della protezione e dell'inclusione sociale, in particolare nel quadro del MAC sociale.

L'obiettivo principale di riduzione della povertà rafforzerà l'impegno e la responsabilità politici e stimolerà l'ulteriore sviluppo degli **indicatori sociali**. **L'Analisi annuale della crescita**, elaborata dalla Commissione e presentata a gennaio, tra le altre cose, passerà in

rassegna i progressi compiuti nel quadro degli obiettivi principali e delle iniziative faro e individuerà priorità d'azione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia.

Gli Stati membri devono riferire ogni anno in merito alle strategie generali contenute nei rispettivi **programmi nazionali di riforma (PNR)**. Un aggiornamento sugli obiettivi sociali della strategia sarà parte integrante di questi programmi di riforma. I PNR fisseranno obiettivi nazionali (anche in materia di povertà) e descriveranno i percorsi e le riforme proposti per raggiungerli. È altresì opportuno indicare nei PNR come le autorità nazionali stanno coinvolgendo o coinvolgeranno le autorità regionali e locali e i soggetti interessati nella definizione e nell'attuazione dei PNR e le modalità di comunicazione con riferimento a Europa 2020 e ai rispettivi PNR.

La Commissione valuterà i progressi compiuti dagli Stati membri relativamente alla strategia, compreso l'obiettivo riguardante la povertà, e, ove opportuno e nel quadro dei poteri conferitigli dal Trattato, avvanzerà una proposta contenente una serie di raccomandazioni congiunte della Commissione e del Consiglio specifiche per paese negli ambiti che rientrano negli orientamenti integrati. Tra gli orientamenti integrati, il numero 10 sulla "*Promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà*" prevede legami più stretti tra l'agenda per l'occupazione e l'agenda sociale.

Tutto ciò dimostra che l'integrazione del MAC sociale nella strategia Europa 2020 dota l'UE di una base più solida per il raggiungimento dei suoi obiettivi sociali.

Al contempo, è importante che gli strumenti sviluppati nel quadro del MAC sociale si integrino nell'architettura di governance di Europa 2020 al fine di contribuire al meglio al raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia. Le modalità dettagliate devono garantire il giusto equilibrio tra integrazione e messa a fuoco, continuità e innovazione, semplificazione e responsabilità, coordinamento e sussidiarietà. Per questo motivo, nei prossimi mesi la Commissione continuerà a lavorare con gli Stati membri e i principali soggetti interessati e a promuovere soluzioni efficaci.

In base all'esperienza del primo semestre europeo di Europa 2020, la Commissione discuterà con gli Stati membri e con gli altri soggetti istituzionali e non come adattare al meglio le modalità di lavoro del metodo di coordinamento aperto nel settore sociale alla nuova governance di Europa 2020. Entro la fine del 2011 la Commissione presenterà una relazione che raccoglierà gli orientamenti emersi e illustrerà il seguito che intende dargli.

4. L'ANNO EUROPEO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 2010 COME BASE DI PARTENZA

La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione segna l'inizio di una nuova fase nelle politiche europee a favore dell'inclusione e della coesione sociale. Nata dalla volontà politica di definire la nuova strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la piattaforma approfitterà dello slancio politico acquisito durante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Nel corso dell'anno, sono stati organizzati migliaia di eventi e di iniziative in tutta Europa, che hanno mobilitato istituzioni, amministrazioni, attori sociali, organizzazioni della società civile, media, artisti, scuole e università, politici, esperti e cittadini comuni in una campagna di informazione e sensibilizzazione a livello europeo, nazionale e locale. I messaggi

fondamentali emersi da questa mobilitazione senza precedenti sono ora contenuti in una dichiarazione del Consiglio che concluderà la campagna.

Altre istituzioni dell'UE, sia il Consiglio che il Parlamento, e altri organismi, in particolare il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno contribuito ad accrescere la visibilità e l'impatto politico di queste iniziative e hanno anche proposto nuovi luoghi di scambio e di coinvolgimento dei soggetti interessati. Tutti loro chiedono che il dialogo aperto nel corso dell'Anno europeo continui, in particolare attraverso scambi periodici sui progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della povertà.

Una delle lezioni importanti dell'Anno europeo 2010 è che la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini sono fondamentali per garantire agli obiettivi europei in materia di inclusione e coesione sociale la visibilità e la priorità che meritano nelle agende politiche europee e nazionali.

Una seconda lezione è che l'Unione europea può essere all'avanguardia nell'adozione di modelli e pratiche di governance nuovi che possono attecchire nelle realtà nazionali e locali, e soprattutto, nel farlo, può promuovere efficacemente quella "governance multilivello" che è fondamentale per fronteggiare le sfide epocali che ci attendono.

La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione offre il quadro appropriato per garantire che le esperienze di governance e partecipazione e il dialogo allargato che l'Anno europeo ha contribuito a lanciare possano continuare e migliorare.

- La Commissione lavorerà con le altre istituzioni e gli altri organismi dell'UE per trasformare la Tavola rotonda annuale sulla povertà e l'esclusione in un convegno annuale della piattaforma europea organizzato per riunire tutti i soggetti interessati. Questo evento si svolgerà in autunno, in prossimità della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Il convegno annuale farà il punto dei progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo principale, verificherà lo stato di attuazione delle attività previste nel quadro della piattaforma e darà suggerimenti per azioni future.


5. CONCLUSIONI

Le azioni chiave della piattaforma e le misure di accompagnamento e preparatorie sono elencate nel documento di lavoro dei servizi allegato. Esse si basano su diversi ingredienti quali: il coordinamento delle politiche, il dialogo con i soggetti istituzionali e non, i finanziamenti e i partenariati strategici.

Oltre alle relazioni periodiche previste dai meccanismi di governance della strategia Europa 2020 e in particolare all'analisi annuale della crescita, la Commissione riesaminerà l'attuazione della piattaforma nel 2014 anche allo scopo di adattarla al nuovo quadro finanziario pluriennale.


Allegato

Figura 1a: Percentuale di persone a rischio di povertà, totale, per età e per status occupazionale; 2005-08



Fonte: EU-SILC

Figura 1b Percentuale di persone a rischio di povertà¹⁰ per paese; 2008




Fonte: EU-SILC (2008)

¹⁰

La percentuale di persone a rischio di povertà rispecchia la definizione di povertà adottata dal Consiglio europeo nel 1975, secondo cui le "persone povere" sono "gli individui o le famiglie i cui mezzi di sostentamento sono così limitati da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato membro in cui vivono". La soglia di rischio di povertà è fissata al 60% dell'equivalente reddito disponibile medio nazionale (dopo l'erogazione delle prestazioni sociali).


Figura 2: Percentuale di persone in condizioni di grave deprivazione materiale¹¹, per paese; 2008



Fonte: EU-SILC (2008)

¹¹ Una persona è considerata "in condizioni di deprivazione materiale" se almeno 4 deprivazioni su 9 la riguardano, vale a dire se non può permettersi: i) di pagare l'affitto o le bollette, ii) di riscaldare adeguatamente la propria casa, iii) di far fronte a spese impreviste, iv) di mangiare ogni due giorni carne, pesce o cibi di tenore proteico equivalente, v) di trascorrere una settimana di vacanza una volta l'anno, vi) un'automobile, vii) una lavatrice, viii) un televisore a colori, o ix) un telefono.

Figura 3: Percentuale di persone di età compresa tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie in cui non lavora nessuno¹², per paese; 2008



Fonte: EU-SILC (2008)

¹²

Le persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa sono persone di età compresa tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie in cui gli adulti nell'anno precedente hanno lavorato meno del 20% del loro potenziale lavorativo totale.